



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D.LGS. 209/2023): DOPO UN ANNO TRA LUCI E OMBRE

COMMISSIONE CONSULTIVA DI DIRITTO E FISCALITA' INTERNAZIONALE

COORDINATORE: DOTT. ALBERTO PERANI

DELEGATA DEL CONSIGLIO: DOTT.SSA CLAUDIA CONTESSA

COMPONENTI: DOTT. ARMANDO BIENA, DOTT. FEDERICO VENTURI, DOTT.SSA
TANIA STEFANUTTO, DOTT.SSA BEATRICE OLINI, DOTT.SSA CHIARA TABARINI,
DOTT. MICHELE ROSSINI, DOTT. MARCO ASTORI, DOTT. MARCO MANENTI,
DOTT. MATTEO GALERI, DOTT.SSA LAURA BARONI, DOTT. DARIO POLINI, DOTT.
MATTEO CANCELLI, DOTT. LUCA CAVALLERI.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

Prefazione

La crescente globalizzazione dei mercati e l'interconnessione delle economie impongono una revisione costante e approfondita delle normative fiscali. In questo contesto, il **Decreto Internazionalizzazione (D.lgs. 209/2023)** rappresenta una tappa fondamentale per l'Italia, introducendo misure innovative volte a rafforzare la competitività del sistema economico nazionale, ad allinearsi ai principi internazionali e a rendere il nostro Paese più attrattivo nel panorama globale.

La Commissione di Fiscalità Internazionale e internazionalizzazione delle imprese dell'ODCEC di Brescia ha voluto dedicare questo quaderno allo studio delle principali novità introdotte dal decreto, con l'obiettivo di fornire una chiave di lettura chiara e operativa ai colleghi. Il quaderno approfondisce una varietà di tematiche, che includono le nuove regole sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche, le misure per incentivare il reshoring delle attività produttive, le semplificazioni al regime delle "Controlled Foreign Companies", l'introduzione della global minimum tax e le novità relative ai lavoratori "impatriati".

Le modifiche relative alla residenza fiscale delle società di capitali e degli enti si è resa necessaria al fine di assicurare una maggiore certezza giuridica, mutuando criteri previsti dalla prassi internazionale e i criteri previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Per le persone fisiche, l'intervento normativo vuole perseguire come obiettivi, tra gli altri, quello di rendere la normativa interna, "coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni", oltre che quello di ridurre il contenzioso tributario relativo a casi di individuazione del Paese di residenza dei contribuenti ai fini fiscali.

Allo stesso tempo, il Decreto dedica particolare attenzione al reshoring, incentivando il rientro delle attività produttive nel territorio nazionale con l'obiettivo di rilanciare il tessuto industriale e favorire una maggiore autonomia strategica.

Un altro tema di rilievo è rappresentato dalla semplificazione della disciplina relativa alle società estere controllate, le cosiddette 'Controlled Foreign Companies' (CFC). Questa normativa,

storicamente complessa, ha subito una stratificazione dovuta al susseguirsi di interventi normativi nel corso degli anni.

Un capitolo fondamentale è dedicato alla global minimum tax, una misura che si inserisce nel più ampio contesto dell'implementazione degli accordi internazionali promossi dall'OCSE e dal G20. Questa norma mira a garantire che le multinazionali contribuiscano in modo equo nei paesi in cui operano, riducendo fenomeni di elusione fiscale.

Infine, le modifiche apportate al regime degli “impatriati” rappresentano un ulteriore strumento per attrarre talenti e competenze dall'estero, rafforzando il capitale umano del nostro Paese e creando un circolo virtuoso di innovazione e crescita economica.

Il presente quaderno vuole essere non solo uno strumento di approfondimento, ma anche un punto di partenza per stimolare un dibattito costruttivo sulle sfide e le opportunità che derivano dall'attuazione del D.lgs. 209/2023.

Ringrazio tutti i membri della Commissione per il prezioso lavoro di analisi e sintesi svolto, confidando che questa pubblicazione possa rappresentare un valido supporto per tutti coloro che operano nell’ambito della fiscalità internazionale. L’auspicio è che queste riflessioni contribuiscano a una più chiara comprensione e applicazione delle nuove normative. Buona lettura.

Dott. Alberto Perani - *Coordinatore della Commissione di fiscalità internazionale e internazionalizzazione delle imprese O.D.C.E.C di Brescia.*

* * *

La disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche: un'analisi approfondita delle modifiche introdotte all'art. 2 del TUIR dal D.Lgs. 209/2023

a cura della Dott.ssa Beatrice Olini, della Dott.ssa Chiara Tabarini e del Dott. Matteo Cancelli

Abstract

Il tema della **residenza fiscale** delle persone fisiche ha sempre suscitato particolare interesse per i professionisti, di frequente chiamati ad assistere i propri clienti nell'interpretazione ed attuazione di una normativa complessa, che nel tempo ha generato un considerevole volume di accertamenti fiscali e contenzioso tributario. Il tema è diventato ancor più centrale negli ultimi anni tenuto conto del contesto di crescente **globalizzazione** e **mobilità internazionale**, con un numero sempre maggiore di contribuenti che trascorrono lunghi periodi all'estero per motivi professionali, familiari o personali o che, anche a seguito delle modifiche nel mondo del lavoro a cui la Pandemia da Covid-19 ha impresso un'accelerazione decisiva, oggi svolgono la propria attività con modalità lavorative cosiddette "agili", magari recandosi presso il luogo di lavoro solo alcuni giorni alla settimana o lavorando esclusivamente in *smart working*.

Il **decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209¹**, **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.12.2023, in vigore dal 1° gennaio 2024**, ha introdotto novità significative nei criteri per l'individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche in Italia. Trascorso poco più di un anno dalla pubblicazione del Decreto, il presente contributo si propone di analizzare in modo approfondito le modifiche introdotte con particolare riferimento alla **residenza fiscale delle persone fisiche**, proponendo esempi pratici e casi di studio risolti che possano aiutare a focalizzare l'attenzione sugli aspetti maggiormente critici della precedente normativa (che continuerà ad applicarsi a tutti gli accertamenti fiscali aventi ad oggetto i periodi d'imposta sino

¹ Di seguito anche "Decreto".

al 2023 compreso) e della nuova normativa, che troverà applicazione per gli accertamenti che avranno ad oggetto i periodi d'imposta dal 2024 in poi.

Tale riforma fiscale, che rappresenta un significativo *restyling* nel panorama della fiscalità internazionale italiana, è stato oggetto di approfondimento sia da parte dell'Agenzia delle Entrate, con l'emanazione della Circolare 20/E del 4 novembre 2024², nonché da parte di Assonime, attraverso la Circolare n. 25 del 13 dicembre 2024.

1. Introduzione generale sulle novità normative in tema di residenza fiscale, entrata in vigore e breve accenno ai rapporti con la precedente disciplina

L'art. 1 del Decreto, ha riscritto i criteri di collegamento della residenza fiscale delle persone fisiche di cui all'art. 2 comma 2 del TUIR. **I nuovi criteri, in base all'art. 7 dello stesso Decreto, trovano applicazione dal 1° gennaio 2024.**

Analizzando il dettato letterale dell'art. 2, comma 1, del TUIR, si evince che ai fini delle imposte sui redditi, si considerano soggetti passivi di imposta le persone fisiche, siano esse residenti o non residenti nel territorio dello Stato;

È importante qui ricordare che ai sensi dell'art. 3 del TUIR, l'IRPEF è applicata:

- per i soggetti passivi residenti, sul reddito complessivo del soggetto, compresi i redditi prodotti all'estero (c.d. *worldwide taxation principle*);
- per i soggetti passivi non residenti, sul solo reddito prodotto in Italia.

Il successivo comma 2, dell'art. 2 del TUIR, identifica, invece, la nozione di residenza ai fini fiscali.

Nella **previgente versione** del citato articolo, il comma 2 stabiliva che dovevano essere considerate residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, *i.e.* 183 giorni in un anno, ovvero 184 in caso di anno bisestile, presentava alternativamente uno dei seguenti tre criteri:

² Di seguito anche "Circolare"

- erano iscritte all'anagrafe della popolazione residente;
- avevano il domicilio nel territorio dello Stato italiano;
- avevano la residenza nel territorio dello Stato italiano.

Come detto, tali condizioni risultavano tra loro alternative, di talché, anche la presenza di una sola delle stesse, portava al radicamento della residenza della persona fisica presso il territorio dello Stato.

Si ritiene qui necessario evidenziare che, ancorché l'art. 2 del TUIR disciplini la residenza delle persone fisiche ai fini fiscali, nella previgente versione dell'articolo stesso, per le definizioni dei criteri di residenza e domicilio nel territorio dello Stato, si faceva espresso rinvio alla disciplina contenuta nel Codice civile. In particolare, era presente il rinvio all'articolo 43 C.c., il quale definisce il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e fa coincidere la residenza con il luogo di dimora abituale.

Il Decreto ha parzialmente modificato i previgenti criteri di collegamento ed ha altresì introdotto il nuovo criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato.

Infatti, in base alle nuove disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024, vengono considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta:

- hanno la residenza in Italia ai sensi del Codice civile;
- hanno il domicilio in Italia, inteso quale luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- sono presenti in Italia;
- risultano iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente (salvo prova contraria).

La disamina della norma in commento è rappresentata nella seguente tabella, nella quale sono evidenziate le differenze tra la versione precedente e quella attuale:

ART. 2 TUIR

Comma	Testo valido fino al 2023	Testo valido dal 2024
1	Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.	
2	Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.	Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
2-bis	Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.	

Le novità significative riguardano, quindi, il fatto che, con la nuova formulazione, deve essere effettuato il conteggio (anche) delle frazioni di giorno ai fini del computo necessario dei giorni di permanenza nel territorio dello Stato; viene introdotto un nuovo concetto di “domicilio” che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona (viene dunque abbandonata la rilevanza degli interessi e degli affari economico-patrimoniali) e un nuovo criterio di collegamento di natura sostanziale legato alla effettiva presenza nel territorio dello Stato; nonché la derubricazione, da una presunzione legale assoluta, ad una presunzione relativa, del requisito di iscrizione all’Anagrafe Nazionale della popolazione residente.

Ciò significa che l’Amministrazione finanziaria può dimostrare, a seguito degli opportuni accertamenti, che un soggetto non è fiscalmente residente in Italia nonostante sia iscritto all’Anagrafe Nazionale della popolazione residente e viceversa. Di talché, al fine di poter superare tale presunzione relativa di residenza, il contribuente deve essere in grado di dimostrare che la situazione fattuale è differente da quella formale, dimostrando quindi, sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili che, per la maggior parte del periodo di imposta, non ha avuto in Italia né la residenza civilistica, né il domicilio e non è stato presente fisicamente nel territorio dello Stato.

Per maggiori dettagli circa le novità ora esposte, si rimanda al successivo paragrafo del presente elaborato.

Anche le attuali disposizioni normative che comportano il radicamento con il territorio dello Stato italiano sono tra di loro alternative; in conseguenza di ciò, la sussistenza di una sola disposizione è sufficiente a radicare la residenza di una persona in Italia.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, nessuna modifica è stata apportata al comma 2-*bis* dell’art. 2 del TUIR; infatti, continua a sussistere la presunzione relativa di residenza dei cittadini italiani che si sono trasferiti in uno Stato / territorio definito “*black list*”³.

³ Secondo l’attuale formulazione del comma 2-bis, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in “Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. Considerato, tuttavia, che, per espressa previsione del comma 89 della stessa legge n. 244/2007, la nuova disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione del nuovo decreto (c.d. *white list*) che, invece, non è ancora stato emanato, continua tuttora ad essere operante la *black list* del DM 4 maggio 1999, come da ultimo aggiornata dal DM 20 luglio 2023 che ha provveduto a cancellare la Svizzera dall’elenco dei Paesi fiscalmente privilegiati, con efficacia dal 1° gennaio 2024.

* * *

Come già precedentemente sottolineato, le nuove disposizioni normative in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024, e ciò comporta che tali nuove regole sono vevoli a radicare la residenza fiscale nel territorio dello Stato a partire dal periodo di imposta 2024.

Di conseguenza, per i periodi di imposta fino al 2023 – compreso – risulta invece applicabile la disciplina contenuta nel previgente articolo 2, comma 2, del TUIR.

Ciò comporta il fatto che, fino al 31 dicembre 2023, per le persone che hanno mantenuto l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta, continua ad essere applicata la presunzione assoluta di residenza – e quindi non la novella della presunzione relativa – nonché l'applicabilità dei criteri, c.d. *tie breaker rules*, previsti dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni; per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 4.

Di converso, per i soggetti che fino al 2023 sono stati considerati residenti per la maggior parte del periodo di imposta sulla base del previgente concetto di domicilio fiscale basato sulla nozione civilistica ex art. 43 C.c., per gli stessi, a far data dal 1° gennaio 2024, sarà necessario verificare se integrano la nuova nozione di domicilio, ovvero qualsiasi altro criterio di radicamento con il territorio dello Stato sulla base della nuova formulazione del comma 2, art. 2, TUIR.

2. Approfondimenti circa la nuova nozione di residenza e i diversi criteri di attrazione della residenza fiscale – i chiarimenti forniti dalla Circolare 20/E del 4 novembre 2024

La circolare 20/E del 4 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate fornisce una visione dettagliata della nozione di residenza fiscale delle persone fisiche, ridefinita dal Decreto, richiamando anche la ratio delle modifiche normative introdotte al fine di *“garantire coerenza con i principi internazionali, uniformando i criteri di individuazione della residenza e riducendo le aree di incertezza interpretativa”*⁴. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR, una persona fisica è

⁴ Cfr. Circolare 20/E 2024, pag. 3

considerata fiscalmente residente in Italia se, per almeno 183 giorni nell'anno, soddisfa uno dei seguenti criteri:

- **Residenza ai sensi del Codice civile:** il luogo della dimora abituale, inteso come la località in cui il soggetto vive con continuità, anche senza alcun legame formale con lo Stato italiano (come l'iscrizione anagrafica). A riguardo la Circolare precisa che *la continuità della dimora deve essere verificata con riferimento agli elementi fattuali che dimostrano l'effettività del soggiorno.*
- **Domicilio:** ridefinito dal Decreto e ulteriormente chiarito dalla Circolare, il domicilio fiscale è ora concentrato prevalentemente sulle relazioni personali e familiari del contribuente, prescindendo dagli interessi economici. Questo criterio introduce una nuova prospettiva, focalizzandosi sulla stabilità dei rapporti personali e sull'effettivo radicamento con il territorio italiano.
- **Presenza fisica:** ogni **frazione di giorno** trascorsa in Italia è considerata rilevante. Non è richiesta una continuità della permanenza, ma la somma dei giorni deve superare i 183 in un anno solare. La circolare esplicita che *anche soggiorni brevi, se ricorrenti o integrati da ulteriori elementi di legame con il territorio italiano, possono contribuire a qualificare la residenza fiscale.*
- **Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente:** questo criterio, che in passato aveva valore di presunzione assoluta, è ora degradato a presunzione relativa consentendo al contribuente di dimostrare il contrario attraverso prove concrete.

La nuova definizione di domicilio⁵

Facendo riferimento al nuovo art. 2 comma 2 del TUIR che precisa come *“per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari”* l'Amministrazione Finanziaria rileva come *la scelta operata dal Legislatore privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche consentendo, altresì, di risolvere, a partire dal periodo di imposta 2024, le incertezze venutesi a creare negli anni in virtù del rinvio nel previgente articolo 2 del TUIR al domicilio civilistico*, in aderenza all'obiettivo di riduzione del contenzioso tributario relativo a tali aspetti esplicitato nella Relazione tecnica al Decreto. La ridefinizione del concetto di domicilio dovrebbe segnare, dunque, una svolta significativa rispetto alla precedente disciplina della residenza fiscale. A

⁵ Cfr. Circolare par. 2.1.1.

riguardo, la Circolare chiarisce che il domicilio deve essere inteso come il luogo in cui il soggetto ha stabilito il centro delle proprie relazioni personali e familiari. I principali indicatori di domicilio includono:

- legami personali stabili: rapporti giuridici formalizzati (come matrimoni o unioni civili) e relazioni di fatto, purché caratterizzate da stabilità e continuità.
- interazioni sociali significative: come l'iscrizione a circoli culturali o sportivi che dimostrano una connessione stabile con il territorio italiano.
- utilizzo di beni immobili: il possesso o la disponibilità continuativa di un'abitazione in Italia, anche in assenza di una residenza formale o di frequenti soggiorni nel Paese, può rappresentare un elemento probante per identificare il domicilio.

Attenzione: a pag. 10 della Circolare si segnala che *al fine di valutare la configurazione del domicilio di una persona nel nostro Stato occorre, quindi, operare una verifica che tenga conto delle circostanze sopra menzionate, **non tralasciando, tuttavia, di considerare anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano.***

Sul punto, un esempio pratico descritto nella Circolare riguarda un contribuente iscritto all'AIRE, che inizia a lavorare all'estero, mantenendo a disposizione, a qualunque titolo, un'abitazione in Italia con utenze attive e vi trascorre i fine settimana e alcuni periodi di astensione dal lavoro. In tali casi, l'integrazione tra la disponibilità del bene immobile e altri elementi di collegamento potrebbe portare a qualificare il soggetto come fiscalmente residente.

La Circolare precisa che saranno necessarie valutazioni da condurre caso per caso, sulla base di elementi fattuali, tenuto conto della varietà delle fattispecie che possono verificarsi e della molteplicità degli elementi che, nelle differenti situazioni, possono essere presi in considerazione.

Il criterio della presenza fisica

Il criterio della presenza fisica rappresenta un elemento di valutazione autonomo e cruciale. La circolare precisa che ai fini del computo dei 183 giorni devono essere incluse tutte le

frazioni di giorno trascorse in Italia, anche per poche ore. Ad esempio, un contribuente che arriva in Italia alle 23:00 e riparte alle 01:00 del giorno successivo è considerato presente per due giorni.

È importante distinguere tra:

- presenza temporanea o occasionale: come scali aerei, transiti o soggiorni di breve durata per lavoro, che non determinano automaticamente la residenza fiscale;
- presenza continuativa o significativa: integrata da altri criteri, come il domicilio o la residenza formale, che può rafforzare il legame con l'Italia e attrarre la residenza fiscale.

Le implicazioni dei criteri alternativi

La circolare sottolinea che i quattro criteri sono alternativi, ma devono essere valutati in modo integrato e coerente con il contesto personale del contribuente. Ad esempio, un contribuente con una residenza formale all'estero ma che trascorre oltre 183 giorni in Italia e mantiene una dimora abituale potrebbe essere considerato fiscalmente residente, anche senza iscrizione all'anagrafe.

Doppia residenza fiscale e applicazione delle convenzioni

In situazioni di doppia residenza fiscale, la circolare richiama l'applicazione delle *tie-breaker rules* delle convenzioni contro la doppia imposizione (art. 4 del Modello OCSE), seguendo una gerarchia di criteri:

1. Luogo della residenza abituale;
2. Centro degli interessi vitali: relazioni personali ed economiche prevalenti;
3. Nazionalità;
4. Accordi tra autorità fiscali competenti.

Un esempio concreto descritto nella circolare riguarda un contribuente che vive in Italia per 184 giorni, ma trascorre il resto dell'anno in uno Stato estero con criteri divergenti di radicamento della residenza. In tali casi, le convenzioni prevalgono sulle normative interne, risolvendo il conflitto attraverso un unico centro di imputazione fiscale. Per approfondimenti, si rimanda al successivo paragrafo 4 del presente elaborato.

3. Requisiti per il radicamento della residenza fiscale in Italia ante e post 1° gennaio 2024 impatto a livello di accertamento e *case studies*

Come più volte segnalato, per espressa previsione normativa⁶ le nuove regole per il radicamento della residenza fiscale in Italia si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. A riguardo, la Circolare⁷ conferma che ***la nuova definizione introdotta nell'articolo 2, comma 2 del TUIR vale per radicare la residenza fiscale italiana a partire dal periodo d'imposta 2024. Per i periodi d'imposta fino al 2023 (compreso) resta, invece, applicabile la disciplina contenuta nel previgente articolo 2, comma 2 del TUIR, ivi inclusi i chiarimenti applicativi forniti dalla prassi.***

Ai fini dell'attività di accertamento condotta dall'Amministrazione Finanziaria, pertanto, per gli atti che saranno notificati nei prossimi anni, riferiti ai periodi d'imposta dal 2019 al 2023 continueranno ad applicarsi le precedenti regole di normativa e prassi, mentre a decorrere dagli accertamenti riferiti alle annualità 2024 e seguenti, dovranno essere applicate le "nuove" regole.

Si propongono di seguito due casi di studio riferiti alla precedente normativa (applicabile, come detto, per i periodi d'imposta fino al 2023), che saranno successivamente posti a confronto con alcuni esempi proposti dalla Circolare, riferiti alla nuova norma applicabile per le annualità 2024 e ss.

Caso di studio n. 1 – Contestazione di residenza fiscale in Italia nei confronti di un contribuente residente all'estero sulla base dell'art. 2 del TUIR ante-riforma

La contribuente sig.ra Tizia ha trasferito la propria residenza all'estero – in uno Stato "*black list*" - in modo stabile e continuativo dall'anno "n", con regolare iscrizione all'A.I.R.E., a seguito del marito ivi trasferitosi per motivi di lavoro.

⁶ Cfr. articolo 7, comma 1, D.Lgs. 209/2023

⁷ Cfr. Circolare 20/E 2024 par. 2.3

All'estero Tizia non svolge alcuna attività lavorativa.

Tizia è stata inserita nel piano annuale dei controlli condotti dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificare l'effettività del trasferimento all'estero della residenza fiscale per l'anno "n+1".

Alla contribuente è stato, dunque, notificato dapprima un Questionario ex art. 32 D.P.R. 600/73 con il quale veniva invitata a produrre documenti utili per comprovare l'effettiva residenza all'estero per l'anno "n+1". Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha notificato un Invito ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97 con il quale rilevava che per l'anno "n+1" la contribuente:

- aveva presentato la dichiarazione dei redditi in Italia
- aveva dichiarato redditi imponibili soggetti a cedolare secca
- risultava intestataria di n. 3 immobili in Italia
- risultava intestataria di utenze attive
- risultava proprietaria di un veicolo in Italia, con relativa assicurazione
- risultava aver sostenuto in Italia spese per il versamento delle rate di un mutuo, per il pagamento di premi assicurativi e per utenze

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio

- richiamato l'art. 2 del TUIR (ante-riforma)⁸, sulla scorta del quale il radicamento della residenza in Italia ai fini fiscali si verifica quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, il contribuente soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
 - risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente
 - ha fissato nel territorio dello Stato il domicilio, ai sensi dell'art. 43, co. 1 c.c.
 - ha stabilito nel territorio dello Stato la residenza, ai sensi dell'art. 43 co. 2 c.c. e
- precisato che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione e l'iscrizione nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) non costituisce elemento determinante

⁸ "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".

per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, potendo questi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici

contestava a Tizia di essere stata residente fiscale in Italia per il periodo d'imposta "n+1" e procedeva alla ricostruzione sintetica del reddito considerando maggiori redditi imponibili da assoggettare a tassazione in Italia le spese sostenute nell'anno "n+1" da parte contribuente nel territorio dello Stato.

Nel corso del contraddittorio instaurato a seguito della notifica dell'Invito ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97, la contribuente ha documentalmente comprovato all'Ufficio:

- l'effettività della residenza all'estero nell'anno "n+1" ai sensi dell'art. 2 del TUIR (sia sotto il profilo della "residenza abituale", avendo soggiornato all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta, sia in termini di "domicilio" inteso come centro dei propri interessi vitali ed affettivi, ex art. 43 c.c.)

- che le spese per utenze sostenute in Italia erano riferite unicamente a n. 1 immobile che veniva tenuto a disposizione per i brevi soggiorni nel nostro Paese e che risultavano compatibili con l'utilizzo del predetto immobile solo per pochi giorni l'anno

- che l'autovettura veniva tenuta a disposizione per i periodi in cui Tizia rientrava in Italia (tanto che l'assicurazione nel corso dell'anno "n+1" era stata più volte riattivata e sospesa all'occorrenza)

- che le spese per le rate del mutuo sostenute nell'anno "n+1" in Italia erano state finanziate in parte con risparmi personali e in parte con risorse messe a disposizione dal coniuge

- parte contribuente ha, inoltre, segnalato all'Amministrazione finanziaria la correttezza della propria condotta in termini di adempimenti dichiarativi e di versamento delle relative imposte per l'anno "n+1" in quanto, da residente fiscale estera, aveva correttamente dichiarato ed assoggettato a tassazione in Italia i proventi derivanti dagli immobili di sua proprietà, locati a terzi.

A fronte dei chiarimenti offerti all'Ufficio e alla luce della documentazione prodotta, l'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto l'effettività della residenza fiscale estera di parte contribuente.

*

Caso di studio n. 2 – Contestazione di residenza fiscale in Italia nei confronti di contribuente residente fiscale estero sulla base dell'art. 2 del TUIR (ante riforma)

Il contribuente sig. Caio da oltre 20 anni è residente all'estero nello Stato Alfa (Paese non *black-list*) ove:

- possiede l'unica abitazione di sua proprietà (non possedendo alcuna ulteriore abitazione né in Italia, né all'estero)
- svolge regolarmente la propria attività lavorativa come dipendente di una società estera
- vive per la maggior parte dell'anno, rientrando nel nostro Paese solo per brevi periodi di tempo e
- ha collocato il centro dei propri interessi vitali.

L'Agenzia delle Entrate ha contestato a Tizio di essere fiscalmente residente in Italia nell'anno "n" unicamente sulla base del fatto che per quel periodo d'imposta Tizio risultava ancora iscritto all'anagrafe della popolazione residente.

Nel caso di specie, si configurava un "conflitto di residenza" in quanto sulla base delle normative tributarie interne in vigore in entrambi gli Stati, il contribuente avrebbe potuto essere considerato residente ai fini fiscali sia in Italia (sulla base dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente), sia nello Stato Alfa (sulla base del requisito della permanenza per oltre 183 giorni all'anno nel Paese estero).

Il caso è stato risolto ricorrendo alla Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione stipulata fra i due Paesi e, in particolare, alla cosiddetta "*tie breaker rule*" (di cui all'art. 4 del Modello OCSE), che – come più diffusamente rappresentato nel successivo paragrafo 4 - individua una sorta di gerarchia fra gli elementi che devono essere presi in considerazione al fine di stabilire

quale sia il Paese di residenza di un contribuente. Sulla base della “*tie breaker-rule*”, infatti, qualora una persona fisica risulti fiscalmente residente, in base alle rispettive normative interne, in ciascuno degli stati contraenti, il conflitto che potrebbe generare la doppia imposizione è risolto radicando, in primo luogo, la residenza fiscale nello Stato in cui si trova l’abitazione permanente e, in subordine, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità⁹.

*

A fronte degli esempi sopra citati, si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni esempi proposti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20/E 2024, relativi alla normativa in vigore dal 1 gennaio 2024 (per gli accertamenti che avranno ad oggetto tale annualità e le successive), alla luce della quale pare **sarà più semplice per il Fisco italiano, soprattutto sulla base del nuovo requisito della**

⁹ Per ulteriori esempi di applicazione della normativa relativa al radicamento della residenza fiscale in Italia in vigore sino al 31 dicembre 2023 e del conseguente assoggettamento a tassazione di redditi conseguiti dalle persone fisiche considerate fiscalmente residenti, si segnalano (*ex multis*) le seguenti recenti Risposte ad istanze di interpello fornite dall’Amministrazione Finanziaria:

- **Risposta n. 255 del 17/03/2023** - Determinazione della residenza fiscale di una persona fisica ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 23 dicembre 1978, n. 943
- **Risposta n. 21 del 29/01/2024** - Imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: adesione ad alcuni piani pensionistici (Merchant Navy Officers Pension Fund – Financial Assistant Scheme), articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- **Risposta n. 50 del 22/02/2024** - Regime forfetario – art. 1, co. 54–89, della legge n. 190 del 2014 – cause ostative di cui alle lett. d-bis) e d-ter) del co. 57 – trasferimento residenza in Italia – chiusura rapporto di lavoro dipendente con datore di lavoro estero – inizio rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore – superamento soglia di 30.000 euro nell’anno precedente – non applicabilità
- **Risposta n. 120 del 3/06/2024** - Applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 13 (compensi per servizi tecnici) della Convenzione tra Italia e Uganda per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 10 febbraio 2005, n. 18, e 8 del Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Tanzania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 7 ottobre 1981, n. 667
- **Risposta n. 121 del 3/06/2024** - Imponibilità in Italia delle somme, erogate dal Fondo Speciale per il Trasporto Aereo, a titolo di integrazione dei trattamenti di mobilità e di cassa integrazione, ad un pilota residente nei Paesi Bassi, da assoggettare a tassazione separata
- **Risposta n. 123 del 3/06/2024** - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Plusvalenze realizzate da soggetto non residente. Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti (legge 3 marzo 2009, n. 20)
- **Risposta n. 125 del 3/06/2024** - Tassazione emolumenti erogati ad un soggetto residente in Italia dalle gestioni previdenziali svizzere AVS (cosiddetto primo pilastro) e LPP (cosiddetto secondo pilastro – tramite i conti di libero passaggio svizzeri)
- **Risposta n. 114 del 23/05/2024** - Valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente
- **Risposta n. 167 del 1/08/2024** - Tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente e del trattamento di fine rapporto ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e i Paesi Bassi
- **Risposta n. 229 del 27/11/2024** - Trattamento fiscale applicabile all’importo percepito nel 2023 dall’erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense.

“presenza fisica in Italia determinata anche in base alle “frazioni di giorno” radicare nel territorio dello Stato la residenza fiscale delle persone fisiche.

Caso 1¹⁰

Senza integrare alcun ulteriore requisito di residenza ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR, Tizio mantiene contemporaneamente in Italia e nello Stato Beta un’abitazione di proprietà. Nell’abitazione italiana sono presenti i figli di Tizio, nati da un primo matrimonio, mentre nella casa situata nello Stato Beta vive l’attuale coniuge di Tizio. Quest’ultimo lavora ordinariamente in Italia, si reca frequentemente in vari Paesi per viaggi professionali, nonché nello Stato Beta durante i fine settimana e i periodi di astensione dal lavoro. Durante l’anno Tizio permane mediamente 145 giorni in Italia, 120 giorni nello Stato Beta e 100 giorni negli altri Paesi.

A parere dell’Amministrazione Finanziaria “in una fattispecie come quella descritta, non è immediata l’individuazione dello Stato in cui si concentrano le relazioni personali e familiari, che potrebbero essere equivalenti in entrambi i Paesi (avendo Tizio i figli in Italia e la moglie nello Stato Beta). In tal caso si ritiene che un utile criterio possa essere individuato nel periodo di permanenza fisica sul territorio dello Stato. Nella fattispecie in esame, quindi, Tizio risulterebbe residente in Italia”.

Caso 2¹¹:

Contribuente che viene a svolgere la propria attività lavorativa – sia essa di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa – in Italia, pur mantenendo la residenza (anche ai fini anagrafici), la famiglia e ogni altro legame affettivo e personale all’estero.

L’Amministrazione Finanziaria osserva che *“in tali casi (...) ai fini del radicamento della residenza fiscale in Italia non sarà più necessario che il soggetto soddisfi il requisito della residenza civilistica o del domicilio o dell’iscrizione anagrafica: con le modifiche apportate dal Decreto; infatti, è considerata condizione sufficiente la semplice presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta”.*

¹⁰ Cfr. Circolare 20/E 2024 pag. 11

¹¹ Cfr. Circolare 20/E 2024 pag. 12

Caso 3 – Relativo al nuovo requisito della “presenza fisica in Italia” e alle modalità di “lavoro agile”¹²

Contribuente estero che presta la propria attività lavorativa da remoto dall'Italia.

Ferma restando, per i periodi d'imposta sino al 2023 compreso, l'applicazione dei chiarimenti di prassi forniti da ultimo con la Circolare n. 25/E del 2023, l'Amministrazione Finanziaria precisa che per effetto delle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2024, **la permanenza in Italia del lavoratore in smart working per 183 (o 184 in caso di anno bisestile) giorni determina di per sé la residenza fiscale nel nostro Paese.**

Con la conseguenza che – come noto - *nel caso in cui il lavoratore in smart working abbia radicato la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, dovrà assoggettare a tassazione in Italia tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, e non solo quelli derivanti dalla propria attività lavorativa. Ciò **fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia** che prevedano una diversa ripartizione della potestà impositiva tra il nostro Paese e l'altro Stato contraente in relazione agli specifici redditi prodotti dal contribuente.*

4. Rapporti con le Convenzioni OCSE (*tie breaker rules*)

Le disposizioni interne in tema di residenza devono essere coordinate con le disposizioni presenti nelle Convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni che sono state stipulate tra l'Italia e determinati Stati esteri (nel seguito anche “Modello OCSE” o “Convenzione OCSE”). Si ritiene qui necessario ricordare che la prevalenza del diritto convenzionale rispetto al diritto interno è sancita nell'art. 169 del TUIR, non che nell'art 75 del D.P.R. 600/73. Tali norme dispongono rispettivamente che (i) l'applicazione della normativa interna prevale sugli accordi internazionali solo nel caso in cui questi ultimi siano meno favorevoli per i contribuenti, ovvero che (ii) gli accordi internazionali prevalgono sul diritto interno.

Per quanto attiene alla tematica della residenza delle persone fisiche, bisogna rifarsi all'art. 4 del Modello OCSE, il quale è stato mutuato nelle rispettive Convenzioni stipulate tra l'Italia e gli Stati esteri.

¹² Cfr. Circolare 20/E pag. 14-15

Il paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione OCSE identifica la residenza ai fini convenzionali, rimandando alla definizione specifica identificata per normativa in ciascuno degli Stati contraenti. Nel caso in cui le definizioni di residenza di ciascuno degli Stati contraenti della Convenzione OCSE risultino in conflitto tra loro, è necessario rifarsi al successivo paragrafo 2, il quale prevede che ogni caso deve essere risolto tramite l'applicazione delle cd. *tie breaker rules*, *i.e.* regole specifiche che permettono di attribuire la residenza della persona fisica ad un solo Stato contraente che ha stipulato la Convenzione OCSE.

Le *tie breaker rules* sono infatti utilizzate per risolvere i casi di doppia residenza fiscale quando una persona fisica è considerata residente in due o più Stati secondo le rispettive legislazioni interne. Questi criteri, delineati nella Convenzione OCSE, stabiliscono una gerarchia chiara per determinare la residenza fiscale prevalente. Le *tie breaker rules* si applicano nel seguente ordine gerarchico:

- **Abitazione Permanente:** la residenza viene attribuita allo Stato in cui la persona fisica dispone di un'abitazione permanente. Se la persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, si procede al criterio successivo.
- **Centro degli Interessi Vitali:** nel caso di abitazione permanente in entrambi gli Stati, la residenza fiscale viene determinata dallo Stato con cui la persona ha le relazioni personali ed economiche più strette, ossia il centro degli interessi vitali.
- **Dimora Abituale:** se non è possibile determinare il centro degli interessi vitali, si considera lo Stato in cui la persona soggiorna abitualmente.
- **Nazionalità:** se la persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o in nessuno dei due, la residenza viene determinata dallo Stato di cui la persona è cittadina.
- **Accordo tra gli Stati:** in caso di persistente incertezza dopo l'applicazione dei criteri precedenti, la residenza fiscale deve essere stabilita tramite un accordo tra gli Stati contraenti.

I nuovi criteri di residenza delle persone fisiche, così come definiti ed attuati dal Decreto a far data dal 1° gennaio 2024, possono comportare a delle nuove fattispecie di conflitto in tema di residenza e tali conflitti tra gli Stati potranno essere risolte tramite l'applicazione delle *tie breaker rules*.

In tal senso, così come analizzato anche nella Circolare, è il caso di soggetti frontalieri, che quotidianamente si spostano da una frontiera all'altra tra, *i.e.* tra l'Italia ed un qualsiasi stato

confinante, in quanto svolgono la propria attività lavorativa nel territorio dello Stato, ma risiedono in un altro Stato, quali Montecarlo, Svizzera, Francia ed Austria.

Sulla base del novellato art. 2, comma 2, TUIR, applicando il criterio della residenza fisica, per il quale rilevano anche le frazioni di giorno, è possibile che il soggetto frontaliero, essendo quotidianamente nel territorio dello Stato per motivi lavorativi, risulti residente non solo nel paese confinante ma bensì anche in Italia. In questo caso si avviene ad una situazione di doppia residenza fiscale, il cui conflitto può essere risolto tramite l'applicazione gerarchica delle *tie breaker rules* presenti nelle Convenzioni OCSE stipulati tra l'Italia e lo Stato confinante in cui è presente la residenza della persona in analisi.

L'applicazione delle *tie breaker rules* risulta essere necessaria anche per poter derimere i conflitti sulla residenza delle persone fisiche derivanti dall'applicazione della presunzione legale relativa che riguarda quei soggetti che sono iscritti all'Anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta; presupposto per l'applicazione è che il soggetto persona fisica sia considerato residente in Italia, proprio per il fatto di essere iscritto all'Anagrafe della popolazione residente, sia che il medesimo soggetto risulti residente in un altro Stato con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni. Anche in tale ipotesi, i criteri convenzionali prevalgono sul mero dato formale dell'iscrizione anagrafica.

5. Conclusioni

Come specificato nel presente elaborato, il Decreto ha completamente riscritto i criteri di collegamento per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche. Il citato decreto è stato emanato in attuazione della L. 111/2023 (c.d. Legge Delega fiscale) necessaria per la revisione del sistema tributario.

Secondo la Legge Delega, l'intervento normativo relativo alla residenza fiscale delle persone fisiche doveva perseguire come obiettivi, tra gli altri, quello di rendere la normativa interna "coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni", oltre che quello di ridurre il contenzioso tributario relativo a casi di individuazione del Paese di residenza dei contribuenti ai fini fiscali.

Tuttavia, sulla base di quanto esposto e che direttamente rimanda al Decreto ed alla Circolare, si nutrono forti dubbi in merito al fatto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in quanto:

- la nuova nozione di residenza fiscale, invece che avvicinarsi a quella prevista a livello internazionale, sembra essersene allontanata, e
- il nuovo requisito della “permanenza fisica” in Italia determinato anche in base alle “frazioni di giorni”, se applicato *tout court*, in assenza di una necessaria valutazione concreta in merito all’effettiva situazione sostanziale del singolo contribuente e senza un coordinamento con le Convenzioni contro la doppia imposizione (con applicazione delle *tie breaker rules* di cui all’art. 4 del Modello OCSE) e la miglior prassi unionale ed internazionale rischia di creare significative storture a livello di potestà impositiva fra i diversi Paesi, con ricadute concrete in termini di tassazione dei contribuenti.

* * *

La disciplina della residenza fiscale delle persone giuridiche: le modifiche introdotte all'art.73 del TUIR dal D.Lgs. 209/2023

Il Reshoring di società in Italia: analisi operativa e fiscale alla luce della riforma del D.Lgs. 209/2023

a cura della Dott.ssa Tania Stefanutto, del Dott. Federico Venturi e del Dott. Marco Manenti

Sommario

Parte prima: la residenza delle persone giuridiche.....	23
Introduzione.....	23
Evoluzione normativa.....	24
Fonti normative e prassi.....	25
Concetto di direzione effettiva.....	26
Relazione con concetto di direzione e coordinamento.....	28
La gestione ordinaria in via principale.....	29
Conclusioni.....	33
Parte seconda: il Reshoring di società in Italia.....	34
Funzionamento dell'agevolazione.....	35
Attività di impresa e l'esercizio di arti e professioni in forma associata (non individuale).....	36
Attività agevolate: svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e ad attività non già svolte in precedenza in Italia nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.....	37
Exit Tax.....	38
Valori in ingresso.....	38
Decorrenza dall'anno fiscale di "rientro" e nei successivi periodi fiscali e il "recapture".....	39
Conclusioni.....	40

Parte prima: la residenza delle persone giuridiche

Introduzione

Nell'ambito della fiscalità internazionale, rilevante risulta essere l'assetto normativo risultante dall'entrata in vigore del D.lgs. 209/2023 (in vigore dal 1° Gennaio 2024) che si è proposto di intervenire in materia, riformulando la nozione di residenza delle società e degli enti. Il citato Decreto ha provveduto a dare attuazione al primo modulo della riforma tributaria in materia di fiscalità internazionale, in attuazione, a sua volta, della Legge delega 9 agosto 2023 n. 111, la quale impose espressamente al legislatore il necessario rispetto dei principi di coerenza e di coordinamento con la prassi internazionale nonché con le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Per il tramite dell'innovata disciplina viene meglio definito il concetto giuridico di "residenza fiscale" e si assiste ad una contestuale eliminazione delle precedenti discrasie tra diritto tributario interno e diritto tributario internazionale, tra l'altro, sul tema della residenza societaria.

Le novità principali, apportate dalla recente novella, hanno comportato, da un lato, l'abbandono del criterio del c.d. "oggetto principale" e, dall'altro, la sostituzione del criterio della "sede dell'amministrazione" con il concetto di sede di direzione effettiva ed il requisito dell'oggetto principale viene sostituito mediante adozione e attuazione del criterio della "gestione ordinaria in via principale".

La suddetta riforma interviene, con riferimento alla residenza fiscale, su due versanti riguardanti, l'uno, la residenza delle persone fisiche, l'altro, la residenza delle società e degli enti. Per quanto concerne la residenza delle società e degli enti, la disciplina in esame riformula il comma 3 dell'articolo 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti, con l'obiettivo di assicurare, come già menzionato, maggiore certezza giuridica in ordine alla prassi internazionale e delle convenzioni.

Come si avrà modo di approfondire, i criteri della Direzione Effettiva sopracitata e quello della gestione ordinaria in via principale hanno natura sostanziale e spostano il *focus* al luogo in cui le decisioni strategiche sono adottate e ove si svolgono le attività di gestione ordinaria ("day by day") dell'ente; quindi, come di seguito meglio specificheremo, ed in estrema sintesi, il focus è sul luogo dove il Consiglio di Amministrazione (o chi per lui) prende le decisioni di strategia e sul luogo dove i manager prendono le decisioni esecutive "day by day". In ultima analisi, il criterio della "sede legale" rappresenta un elemento formale di continuità rispetto alla disciplina previgente.

Evoluzione normativa

Nell'ambito dell'evoluzione normativa in materia di residenza fiscale si noti che, la previgente disciplina dell'articolo 73, comma 3, del TUIR, prevedeva tre criteri:

- sede legale,
- sede dell'amministrazione
- oggetto principale.

Alternativamente, al ricorrere anche solo di uno di essi, era possibile radicare e configurare la residenza in Italia di società ed enti che, sebbene costituiti all'estero, soddisfacessero, appunto, almeno uno dei suddetti requisiti.

La riformulazione operata dal citato Decreto comporta, da un lato, il mantenimento del criterio della sede legale e, dall'altro, la sostituzione dei due vecchi criteri con l'adozione dei nuovi criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale.

Nella seguente tabella verranno esaminate in grassetto le modifiche apportate dalla riforma all'articolo 73, comma 3, Tuir.

<i>Formulazione previgente dell'articolo 73, comma 3 del Tuir (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)</i>	<i>Formulazione vigente dell'articolo 73, comma 3 del Tuir (D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articolo 2)</i>
<p>“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.</p> <p>Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro</p>	<p>“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti</p>

<p>dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.”.</p>	<p>della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.</p> <p>Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust (...)</p>
---	--

Fonti normative e prassi

Come ricordato, la modifica dell'art. 73 comma 3 TUIRR, recentissima, è l'unica fonte normativa specifica di riferimento; poi tra i documenti ufficiali e di prassi vi sono, al momento, unicamente la Relazione Governativa di accompagnamento al Decreto Legislativo in commento e la circolare 10/E del 4 novembre 2024.

I documenti in commento, in particolare la Relazione Governativa, non aggiungono molto di più, in termini concettuali, alla norma citata se con riferimento ad un paio di passaggi che verranno poi meglio precisati nei paragrafi che seguono; che tuttavia, ad avviso degli scriventi, risultano molto rilevanti:

- a) le decisioni dei soci non rilevano per individuare la sede di direzione effettiva, fatta eccezione per quelle aventi contenuto “gestorio” (questo concetto è assunto nella Relazione Ministeriale e meglio precisato nella Circolare sopra citata);
- b) per la direzione effettiva la Circolare precisa che: “lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la scissione tra il luogo di svolgimento dell’attività d’impresa ed il luogo dove si assumono le decisioni strategiche”. Questo aspetto, come poi preciseremo, ha delle conseguenze molto rilevanti sulla “gestibilità concreta” della sede di direzione effettiva.

Concetto di direzione effettiva

Ai sensi del nuovo comma 3 dell’articolo 73 TUIR per “sede di direzione effettiva” deve intendersi la *“continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”*. Come ribadito dalla Relazione Illustrativa, tale criterio riveste natura sostanziale e determina il perimetro del luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche.

Inoltre, il riferimento alla sede di direzione ed alla sua effettività comporta un più preciso allineamento con il concetto convenzionale di *“place of effective management”* che costituisce clausola convenzionale di risoluzione delle controversie in materia di doppia residenza e, tuttora presente nella stragrande maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Un’importante precisazione che viene fornita segnala che: *“(…) ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l’eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci”*.

Come, molto opportunamente, precisato dalla circolare 20/E del 04/11/2024 prima citata, quindi, ai fini della residenza fiscale e quindi dell’esterovestizione, non rilevano mai le decisioni “strategiche” dei soci a meno che non siano inerenti alla gestione.

In altre parole, “ufficialmente” l’Agenzia delle Entrate distingue l’attività gestoria (che deve essere di esclusiva competenza degli amministratori / dirigenti / preposti) da quella di Direzione e Coordinamento di competenza invece dei soci, senza che quest’ultima configuri sede di direzione

effettiva e quindi residenza fiscale.

Coerentemente, secondo vasta dottrina, il concetto di sede di direzione effettiva è da individuare nell'ambito del c.d. top level di governance della società, per cui, il livello decisionale di riferimento della sede di direzione effettiva dovrebbe essere identificato nell'insieme di organi e figure che, in modo coordinato e continuativo, assumono la responsabilità delle decisioni strategiche rilevanti per l'organizzazione nel suo complesso.

In altre parole, il riferimento va ai soggetti apicali a cui spetta, in base ai vari modelli di governance aziendale, la responsabilità e l'autorità di definire la strategia generale e le decisioni cruciali per l'intera società.

Questo livello decisionale si collega al concetto di "*central management and control*" di derivazione anglosassone e si estende per includere coloro a cui sono delegate le funzioni amministrative e la gestione complessiva dell'ente (quindi nel nostro ordinamento, di norma, al Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati e/o all'Amministratore Unico).

In ogni caso, l'attività di direzione, posta in essere dagli amministratori, assume rilievo ai fini della residenza e quindi dall'esteroinvestizione qualora essa sia svolta nel territorio dello Stato e secondo il carattere della continuità e non già in modo sporadico o casuale, e a condizione che le decisioni strategiche siano adottate tramite coinvolgimento della società nel suo complesso. Possiamo, quindi, affermare che la riforma pone il focus su ruolo dei manager aziendali, cui normalmente sono conferiti effettivi poteri decisionali, atteso che l'assemblea dei soci dovrebbe svolgere tipicamente una mera attività di supervisione, direzione e coordinamento, nonché di monitoraggio della gestione aziendale.

Ai fini dell'individuazione della sede di direzione effettiva rilevano circostanze fattuali, quali: residenza degli amministratori delle società estere; luogo in cui si svolgono le riunioni (anche informali) del Consiglio di Amministrazione; luogo ove vengono assunte continuativamente le decisioni strategiche; luogo in cui sono stipulati i contratti relativi alle attività poste in essere dalla società; luogo di predisposizione, formazione e conservazione dei documenti societari.

Il concetto di luogo ove vengono assunte le decisioni strategiche rinvia, quindi, alla sede fisica o astratta presso la quale vengono adottate, dall'organo gestorio, le scelte che determinano l'indirizzo e la direzione a lungo termine della società nel suo complesso. Si osserva, inoltre, che lo sviluppo tecnologico ha di fatto reso possibile una scissione tra luogo di svolgimento dell'attività d'impresa e il luogo dove si assumono le decisioni strategiche (in tal senso Circ. Min. 20/E del

2024).

Ciò significa che si potrà evitare la ricollocazione della residenza fiscale in Italia (fermo restando la gestione del “day by day” all'estero tramite dirigenti preposti), qualora il Consiglio prenda decisioni strategiche nel Paese estero.

Per fare ciò, i consiglieri di Amministrazione con delega dovranno essere frequentemente presenti in territorio estero presso la controllata, o spostarsi presso la stessa in concomitanza di rilevanti aspetti di decisione / valutazione strategica di natura gestoria, o dovranno prendere decisioni gestorie tramite riunioni del Consiglio di Amministrazione organizzate anche tramite tele/videoconferenze ma, ad avviso degli scriventi, con almeno uno o due firmatari (Presidente e segretario) presenti in collegamento dal Paese Estero (i.e. dalla sede estera) anche se la maggioranza degli amministratori potrà essere presente in teleconferenza dall'Italia.

Relazione con concetto di direzione e coordinamento

Com'è noto, il legislatore ha introdotto, a partire dal 2006, delle presunzioni legali relative di residenza nei confronti di società che detengano partecipazioni di controllo ex art. 2359, comma 1, c.c. in società o enti commerciali residenti e che, alternativamente siano:

- i) controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato,
ovvero
- ii) amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Tali previsioni si rinvencono all'interno dei commi 5-bis e seguenti dell'articolo 73 TUIR e assolvono la funzione di criteri meramente presuntivi ai fini di contrasto del fenomeno dell'esterovestizione.

Tuttavia, tali “indicatori”, anche prima delle attuali molto opportune specificazioni sul distinguo tra attività del socio non gestorio e quella dell'organo gestorio, hanno spesso comportato risvolti problematici, tanto che, a questo proposito la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in materia, specificando, nella sentenza n.2869/2013, che:

“l'esterovestizione si realizza esclusivamente allorquando vengono insediate nello Stato estero strutture di natura artificiosa, mancanti di sostanza economica, al solo fine di imputare ad esse redditi effettivamente realizzati nel territorio italiano”.

Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità chiariscono che, ai fini della verifica della “genuina realtà economica”, occorre individuare il luogo di effettivo esercizio della direzione amministrativa (ovvero il già menzionato criterio della sede effettiva di cui all’art. 73, comma 3, TUIR) precisando che, tale luogo non debba essere confuso con il luogo in cui si colloca il potere di direzione e coordinamento della società capogruppo (ex art. 2497 c.c.).

Alla luce di ciò, la Cassazione segnala che:

“identificare tout court la sede amministrativa della società controllata con il luogo nel quale si assumono le decisioni strategiche o dal quale partono gli impulsi decisionali, potrebbe determinare conseguenze aberranti ove esso dovesse identificarsi con la sede della società controllante, in evidente contrasto con le ragioni stesse della politica del gruppo e le esigenze sottese al suo controllo”. Secondo gli ermellini tale impostazione si porrebbe in netto contrasto con quanto previsto dall’art. 2497-sexies c.c., secondo il quale: *“si presume (...) che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci o che le controlla ex art. 2359 c.c.”*.

Un’importante precisazione che viene fornita dalla Relazione Illustrativa, come già indicato precedentemente, segnala che: *“(...) ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l’eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci”*. In altre parole, assunto che quanto ci interessa, ai fini del luogo in cui va considerata la direzione effettiva sono le decisioni strategiche, va fatto un distinguo fra le decisioni strategiche sulla gestione e decisioni strategiche concernenti l’indirizzo generale, in particolare, le decisioni dei soci non rilevano ai fini dell’individuazione della sede di direzione effettiva, fatta eccezione per quelle gestorie, che assumono, invece, rilevanza a tal fine.

Ribadiamo quindi che, la riforma pone il focus su ruolo dei manager aziendali, cui normalmente sono conferiti effettivi poteri decisionali, atteso che l’assemblea dei soci dovrebbe svolgere tipicamente una mera attività di supervisione, direzione e coordinamento, nonché di monitoraggio della gestione aziendale.

La gestione ordinaria in via principale

Il novellato art. 73 Tuir, come sopra riportato, introduce tra i nuovi requisiti per l’individuazione della residenza delle persone giuridiche “la gestione ordinaria in via principale”. Nel successivo

comma 3 la norma fornisce una definizione positiva di tale requisito: “Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.

Partendo dalla Relazione Illustrativa si evidenzia come il significato sia da ricercarsi in un comportamento concreto ovvero dove sono svolte le attività di gestione. Direzione effettiva e gestione operativa sono parte di un tutt’uno che prima veniva inquadrato nella “sede dell’amministrazione”: per la Relazione “la rilevanza degli aspetti di natura fattuale in relazione al collegamento personale all’imposizione del reddito e realizzando un approccio che lo amplia e rafforza la certezza del diritto. La loro lettura combinata segna inoltre il superamento del riferimento alla sede dell’amministrazione, che ha determinato significative difficoltà interpretative e applicative”.

In fase di verifica della residenza, qualora sorgano incertezze nell’individuazione del luogo di direzione effettiva, il criterio della “gestione ordinaria in via principale” (ravvisabile nel c.d. day to day management della prassi internazionale) consente di valorizzare l’effettivo radicamento nel territorio, attraverso parametri come:

- a) la continuità e stabilità della gestione ordinaria (non le semplici operazioni di natura meramente routinaria, quali la contabilizzazione o i pagamenti);
- b) la gestione dell’intero ente (l’inciso “nel suo complesso”) e quindi non parti o progetti specifici
- c) la gestione ordinaria in Italia è svolta “in via principale”, quindi con l’esclusione di ipotesi riconducibili a stabili organizzazioni, configurabili in caso di gestione non nel “suo complesso”.

Il nuovo inciso sulla gestione ordinaria allinea la normativa interna all’orientamento di altri Paesi europei che lo utilizzano quale criterio residuale per stabilire il collegamento casi di effettivo radicamento quando vi sono incertezze sulla di direzione effettiva.

Quindi emerge che questo sia un criterio residuale per il legislatore.

Non vi è un’interpretazione univoca, ma in estrema sintesi potremmo così schematizzare la questione:

Place of Effective Management riconducibile alla Direzione effettiva

Day by Day Management riconducibile alla Gestione Ordinaria

Seppur non vi sia una definizione positiva, nemmeno in ambito convenzionale, il Commentario e il Modello del 2017 non prendono una posizione tanto che per i Paesi di common law il PoEM viene individuato nel luogo ove vengono prese le decisioni strategiche, mentre per i civil law è più vicino al day by day: di fatto con la nuova normativa l'Italia adotta entrambi i criteri in via alternativa.

La residualità del criterio della gestione ordinaria emerge anche nel Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS, il cui articolo 4 in tema di doppia residenza così si esprime “le autorità competenti delle Giurisdizioni Contraenti **fanno del loro meglio per determinare in via di amichevole composizione la Giurisdizione Contraente di cui tale soggetto deve essere considerato residente ai fini dell'Accordo fiscale coperto, tenuto conto della sede di direzione effettiva, del luogo in cui è stato registrato o comunque costituito, nonché di ogni altro fattore rilevante**”.

Diverso è l'approccio in ambito unionale: il principio di Libertà di stabilimento impone una valutazione della residenza che ha come cardine «il non abuso dello strumento» e la «riconoscibilità da parte dei terzi della residenza». Se una società, seppur controllata e influenzata da casa madre non residente, «esercita in modo abituale la gestione dei suoi interessi secondo modalità riconoscibili dai terzi ... dove è situata la sua sede statutaria, i requisiti di trasparenza e riconoscibilità sono per definizione soddisfatti» **Caso Eurofood C341/04 e ancor più forte il passaggio viene rimarcato nel caso Cadbury Schweppes (anno 2006).**

Il primo fattore è il luogo di stabilimento che può o meno coincidere con la sede formale, ma deve essere supportata comunque da elementi di fatto quali:

- a) esercizio in modo abituale della gestione dei suoi interessi, riconoscibile da terzi e in osservanza completa e regolare della sua stessa identità societaria;
- b) un insediamento reale che abbia per oggetto l'espletamento di attività economiche effettive, supportata da una struttura materiale e organizzativa concreta;

Coincidenza tra sede in cui vi sia la direzione generale, deputata alle decisioni essenziali, in cui svolte le funzioni di amministrazione centrale.

Il criterio di residenza prevalente, in relazione al principio di libertà di stabilimento, è assimilabile al “day-by-day management”, rispetto a quello della sola sede statutaria o della direzione effettiva, visto che “luogo” va ricondotto (sulla base della giurisprudenza comunitaria) quale «place» dove sono svolti regolarmente i principali indirizzi di gestione operativa della società

Ecco che la nuova formulazione dell'art. 73 TUIR si aggiorna rispetto ai criteri di pura derivazione civilistica, per ricomprendere, nell'accezione più ampia il riferimento al PoEM: l'alternatività dei criteri di collegamento consente di valutare in modo puntuale diverse tipologie di società (es. le holding pure il criterio della "gestione ordinaria in via principale" è irrilevante, mentre lo è quello della "direzione effettiva").

La gestione ordinaria in via principale intesa come "continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso" comprende un livello decisionale di riferimento intermedio tra il Top Level e Down Level, con un'autonomia in cui i manager locali conducano l'attività nel day to day: in questo livello si possono collocare i dirigenti responsabili e i dipendenti senior che quotidianamente hanno la responsabilità delle decisioni strategiche, finanziarie e operative per l'azienda e per le sue controllate dirette e indirette, mentre i sottoposti svolgono tutta l'attività preparatoria.

Appare corretto rilevare che il luogo principale di gestione e controllo di un'azienda debba essere inteso come il luogo situato nello Stato di residenza di quest'ultima solo se, in base a puntuale suddivisione, i dirigenti aziendali e i dipendenti senior esecutivi esercitano la responsabilità quotidiana per la maggiore parte, rispetto all'altro Stato che ha siglato il Trattato o a qualsiasi terzo Stato

La gestione ordinaria è individuabile "nel livello di governance intermedio" tra il top level del management generale e il livello (inferiore) di operational management cioè di gestione delle day to day activities. E ciò, proprio in ragione del fatto che, a nostro avviso, il richiamo è effettuato alla gestione ordinaria dell'ente nel suo complesso e non alla gestione delle singole divisioni e funzioni aziendali, né tanto meno alla "gestione meramente routinaria": ipotesi, queste ultime, che potranno configurare (al ricorrere dei relativi requisiti) la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato dell'impresa estera in quanto comportano un collegamento soggettivo meno rilevante di quello che il legislatore ha richiesto per la fissazione della residenza" (Circ. 15/2024 Assonime).

Come evidenziato il criterio della "gestione ordinaria in via principale" ("primary place of effective management") è un requisito che coglie un livello intermedio di radicamento, mancante in molte strutture di tipo "passive income", ecco l'importanza dell'alternatività con il criterio della "direzione effettiva", così come la "direzione effettiva" non sarebbe in grado di cogliere il radicamento in caso di gruppi in cui il top level (central management and control) sia collocato in

più giurisdizioni e usi solo mezzi tecnologici per le scelte strategiche.

La residenza è rilevante anche ai fini di determinare l'eventuale presenza di un ente in una giurisdizione fiscalmente più favorevole: se è più semplice delocalizzare funzioni top level, grazie anche alla tecnologia, in regimi agevolati, diverso è per la sostanza economica che è rappresentata dal day by day management e dai sottoposti, ecco che rilevano:

- a) numero adeguato di dipendenti (residenti) con qualificazioni;
- b) strutture fisiche (uffici) per gestire tali attività quotidiana;
- c) prova che il processo decisionale avviene nello Stato di insediamento e che solo le decisioni strategiche sono a carico del Board non residente.

In tali ipotesi, il day-by-day management è l'unico requisito rilevante in tema di residenza: se, nello Stato in cui è localizzato l'ente, può dimostrare una sufficiente autonomia decisionale e adeguate strutture, anche se parzialmente di terzi (es. contabilità esterna), la residenza fiscale può essere individuata in tale giurisdizione.

Conclusioni

La riforma, nelle intenzioni, cerca di uniformare il diritto interno alla miglior prassi internazionale nella definizione dei criteri di residenza fiscale delle persone giuridiche, ma, non fornendo un criterio principale ed uno residuale, non risolve il tema della Dual Residence.

Negli oltre 100 Trattati (pari a ca. la metà delle giurisdizioni) conclusi dall'Italia il criterio della sede direzione effettiva è il primo elemento, mentre nei più recenti sostituito dal seguente inciso "... le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione dall'accordo tra le Amministrazioni finanziarie".

La nuova definizione di residenza contenuta nell'art. 73 Tuir si applicherà nei confronti dei soggetti che operano con giurisdizioni non coperte da Trattati, salva l'applicazione dell'art. 169 Tuir, mentre a livello unionale andrà temperata l'eventuale indicazione della Convenzione con i principi contenuti nei Trattati e nelle Direttive.

Parte seconda: il Reshoring di società in Italia

In anni recenti la UE ha ripensato le politiche a sostegno del *reshoring* con l'obiettivo, a partire da *Strategia Europa 2020*, di innalzare il prodotto interno lordo generato dal settore industriale seguendo (o inseguendo) un trend a livello globale. Questo trend è sostanzialmente partito dagli USA che, dopo la crisi del 2008, ha voluto - anche grazie a ingenti incentivi messi a disposizione dai governi locali e federali - invertire la rotta della deindustrializzazione e della delocalizzazione delle proprie attività produttive, soprattutto quelle con minor valore aggiunto, in cui il vantaggio competitivo è basato unicamente sui costi di produzione.

Con una serie di raccomandazioni la Commissione Europea ha suggerito ai singoli Stati membri la necessità di supportare processi di *reshoring*, di reindustrializzazione e di sviluppo di nuovi cluster industriali, nonché di rivitalizzare quelli già esistenti, nell'ottica di sviluppare competitività anche tramite la vicinanza territoriale tra aziende, che crea legami tecnologici e coordinamenti più solidi.

Fattori come la rapida crescita dei costi di produzione nelle economie emergenti, le incertezze geopolitiche e geoeconomiche globali, l'incremento dei costi di *off shoring*, la necessità di ridurre la lunghezza (e i relativi rischi) della supply chain, l'evoluzione sociale dei Paesi emergenti, hanno portato ad affievolire i vantaggi derivanti dalla delocalizzazione, riducendo la mobilità globale delle aziende, soprattutto multinazionali, che solitamente preferiscono operare in contesti con costo del lavoro più contenuto e mercato del lavoro più flessibile.

Pertanto, in questo quadro d'insieme in forte evoluzione, nell'ottica di contrastare il declino competitivo dell'economia italiana, si è inserito il D.Lgs 209/2023 che ha introdotto una serie di misure volte a favorire il rientro in Italia di attività produttive e la costruzione di nuove filiere, con vari livelli di sostegno tra cui incentivi a livello microeconomico sottoforma di agevolazioni fiscali e sostegno all'innovazione. La volontà del Legislatore è stata quella di stimolare il "rientro" di attività industriali in Italia, collocandosi in un più ampio progetto di sviluppo dell'industria nel mercato globale, aggiungendo fattori di attrazione ai distretti industriali italiani, anche rivolgendosi a partner stranieri.

Un pilastro portante del D.Lgs 209/2023 è pertanto rappresentato dall'introduzione, con l'art. 6, di importanti incentivi fiscali per agevolare il *reshoring*.

Il primo comma prevede che le attività economiche oggetto di “rientro” *non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.*

Le attività economiche oggetto di incentivo fiscale sono pertanto:

1. le attività di impresa e l'esercizio di arti e professioni in forma associata (non individuale);
2. con decorrenza dall'anno fiscale di “rientro” e nei 5 successivi periodi fiscali;
3. relative ad attività svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
4. attività non già svolte in precedenza in Italia nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento;
5. attività registrate con *separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile;*
6. mantenute in Italia per almeno 5 periodi successivi alla scadenza dell'agevolazione, pena decadenza ex tunc (quindi con recupero, con gli interessi, delle imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale il contribuente è decaduto).

Funzionamento dell'agevolazione

Il comma 1 dell'art. 6 D.Lgs 209/2023 stabilisce che, relativamente alle attività oggetto di *reshoring* “i redditi [...] *non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare*”

L'agevolazione consiste, nella sussistenza delle varie condizioni oggettive e soggettive come successivamente precisate, nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile (e non dei proventi) ai fini delle imposte sui redditi e dalla base imponibile dell'IRAP del 50% dei redditi generati da attività oggetto di rimpatrio.

Pertanto il 50% dei redditi generati dalla (o dalle) attività oggetto di rimpatrio viene sommato (se positivo) ai redditi delle altre attività, non oggetto di agevolazione. Si presume, ma non vi è ancora certezza, che anche il 50% delle perdite generate dovrebbe sommarsi (algebricamente) ai redditi

delle altre attività (e sempre che sia previsto dalla normativa cumulare tutte le tipologie di reddito prodotte).

Molto importante sottolineare infine che al momento dell'ingresso, alle attività e alle passività oggetto di rimpatrio, vengono attribuiti – anche “rivalutati”, come nel prosieguo precisato - valori (a valenza esclusivamente fiscale) non sempre coincidenti ai valori contabili, pertanto il reddito imponibile agevolato è determinato partendo da quei valori di ingresso. Anche le variazioni fiscali temporanee (in aumento o diminuzione) vengono determinate e registrate separatamente in quanto, nel loro successivo riassorbimento, non dovranno discostarsi dall'importo originario (per esempio: un accantonamento stanziato, fiscalmente rilevante al 50%, riassorbito dopo il periodo agevolabile, sarà sempre fiscalmente considerato al 50%). Per questo si rende necessario – per estensione dell'art.6 co3 – determinare separatamente anche le riprese fiscali relative ai differenti componenti reddituali, positivi e negativi, agevolati e non.

Nella semplificazione della normativa agevolativa occorre introdurre poi altre questioni, ricollegabili facendo riferimento all'applicazione per altre discipline, ovvero, in sintesi:

- separazione dei costi promiscui: di pertinenza dell'attività agevolata in rapporto tra i ricavi agevolati e ricavi totali (v. sterilizzazione ai sensi dell'art. 109 co.5 TUIR);
- perdite fiscali: fermo restando il limite di utilizzo ex art. 84 comma 1 TUIR il riporto delle perdite fiscali pregresse viene determinato mediante la somma algebrica di utili e perdite, relativi alla stessa attività, assumendoli entrambi per la quota fiscalmente rilevante del 50%.
- ROL fiscale: nel silenzio normativo vi sono svariati metodi di calcolo che portano a risultati sensibilmente differenti. Probabilmente l'interpretazione più logica risulta essere il calcolo di due distinti ROL fiscali, per cui si andrebbe a calcolare separatamente il valore degli interessi deducibili (o eccedenti) relativi all'attività ordinaria (se presente) e quelli relativi all'attività agevolata, suddividendo gli interessi passivi relativi alle diverse attività e ripartendo proporzionalmente ai ricavi ciò che non sia specificatamente imputabile.

Attività di impresa e l'esercizio di arti e professioni in forma associata (non individuale)

Allo scopo di *promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche* la norma agevolativa prevede che i seguenti soggetti:

- società italiane o associazioni d'arte e professioni italiane
- soggetti non residenti

che oggettivamente:

- rimpatriano aziende o rami d'azienda collocati all'estero
- collocano in Italia attività precedentemente svolte all'estero

e quindi escludendo pertanto il rientro fiscalmente agevolato:

- di singoli beni
- di ciò che non sia considerato attività d'impresa (che richiede una gestione attiva e organizzata)
- di holding di partecipazioni che danno *luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista, [...] alla percezione di dividendi, semplici frutti della proprietà di un attivo*
- il semplice trasferimento della residenza fiscale in Italia, mantenendo i beni all'estero (visto il significato sociale e occupazionale della norma, e non solamente di recupero di gettito fiscale)
- di attività non preesistenti all'estero ma semplicemente avviate in Italia

Attività agevolate: svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e ad attività non già svolte in precedenza in Italia nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento

L'attività potrà essere oggetto di agevolazione se:

- relativa ad attività esercitate fin dall'inizio all'estero (non UE o SEE), senza limiti temporali
- relativa ad attività precedentemente svolte in Italia
- relativa ad attività iniziate nella UE, poi spostata all'esterno (non UE o SEE), senza limiti temporali (secondo l'interpretazione letterale della norma)

Sempre tenendo conto delle intenzioni del Legislatore (ovvero l'impianto o il ritorno di attività in Italia con conseguente accrescimento della ricchezza non solo "fiscale"), la norma riconosce l'agevolazione senza soffermarsi sulle modalità del trasferimento delle attività. Pertanto l'attività può essere trasferita in qualunque sistema, ivi comprese:

- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti)
- a new-co o società già esistenti
- a società dello stesso gruppo o a società beneficiarie di diversa proprietà.

Exit Tax

A tal proposito occorre valutare l'aspetto di convenienza fiscale a seconda della provenienza dell'attività oggetto del rimpatrio alla luce della potenziale applicazione della c.d. Exit Tax.

L'exit tax (letteralmente "tassa di uscita") è un meccanismo di imposizione fiscale che tipicamente si applica quando una società trasferisce la propria residenza fiscale da uno Stato all'altro o, in alcuni ordinamenti, quando vengono spostati beni o funzioni all'estero in modo tale da generare possibili plusvalori latenti che non sarebbero più tassabili nel Paese di partenza.

L'exit tax ha lo scopo di impedire che plusvalenze maturate in uno Stato vadano sottratte a tassazione nel momento in cui una società (o altro soggetto passivo) trasferisce la propria attività altrove.

In altre parole, se un'impresa ha accumulato un certo valore "non realizzato" (plusvalenze latenti) e decide di rimpatriare l'attività dall'estero, lo Stato di origine può assoggettare a tassazione la plusvalenza prima che "emigri" e non sia più tassabile nella propria giurisdizione.

In Italia, la disciplina dell'exit tax è principalmente contenuta nell'art. 166 del Testo Unico del TUIR che – nel caso specifico - non prevede un'imposta di "ingresso italiana" (perché è il Paese di origine che potrebbe applicare un'eventuale exit tax).

È importante quindi controllare se nel Paese di origine sia prevista una forma di exit tax dell'attività oggetto di reshoring in quanto il rimpatrio di tali attività potrebbe essere soggetto ad importante imposizione fiscale (certa ed immediata) in luogo di risparmi fiscali futuri ed incerti. E' altresì importante verificare l'incidenza (o l'inesistenza) di eventuali *exit tax* così da sfruttare una sorta di "rivalutazione" dei beni oggetto di rimpatrio.

Valori in ingresso

Specularmente quindi i valori fiscali "in ingresso", sia delle attività che delle passività, saranno determinati in base al citato art. 166 TUIR:

- in base al valore di mercato, determinato secondo i criteri del transfer pricing, se lo Stato di partenza risulta essere “collaborativo”
- ruling preventivo ex art. 31-ter dpr 600/73 o minor (per le attività) o maggior (per le passività) importo tra costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato, se lo Stato di partenza risulta essere “non collaborativo”
- in base al corrispettivo contrattuale se l’atto di trasferimento sia a titolo oneroso.

Pertanto i valori fiscali spesso divergeranno dai valori contabili, rendendo necessario indicare tali disallineamenti compilando il quadro RV.

Decorrenza dall’anno fiscale di “rientro” e nei successivi periodi fiscali e il “recapture”

L’agevolazione decorre per il periodo d’imposta in corso ed è valida per i 5 periodi di imposta successivi.

Nel caso in cui l’attività agevolata, oggetto di rimpatrio, venga nuovamente delocalizzata all’estero

- o nel periodo di agevolazione (5 periodi d’imposta + 1)
- o nei 5 periodi fiscali successivi al termine del periodo agevolato (10 periodi fiscali successivi per le imprese di maggiori dimensioni)

l’agevolazione decade *ex tunc*, con recupero, con gli interessi, delle imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale il contribuente è decaduto.

Venendo meno l’agevolazione occorrerà rideterminare i redditi imponibili secondo la normativa ordinaria, senza tener conto delle agevolazioni e dell’abbattimento del 50% dei redditi o delle perdite maturate, ma anche del ROL a suo tempo determinato, delle riprese fiscali temporanee, etc.

Il legislatore nulla dice invece riguardo alla successiva circolazione delle attività agevolate, sia per effetto di operazioni straordinarie che di cessione a terzi, se sia causa di decadenza, di interruzione dell’agevolazione o meno. Risulta quantomeno necessario che il Legislatore si esprima in merito.

In ultimo si evidenzia la necessità di coordinare la normativa agevolativa con eventuali problematiche di decorrenza degli effetti fiscali relativamente al Paese di provenienza dell’attività trasferita in quanto, ad esempio, se il trasferimento della residenza della società avviene a metà

anno, in alcuni Paesi si applica il principio del “tutto o nulla”: chi è residente (anche per gran parte dell’anno) è considerato residente per tutto l’anno fiscale.

Conclusioni

Dopo anni di liberismo e deregulation la politica industriale è ritornata al centro dell’attenzione in molti paesi industrializzati. Gli effetti delle politiche industriali però non dipendono solamente dalla struttura degli incentivi fiscali, introdotti (anche) dal D.Lgs. 209/2023, o dalla riduzione di costi artificialmente strutturati (es. riduzione temporanea del cuneo fiscale) in quanto – nel lungo termine – rischiano di perdere di efficacia. Occorre ripensare anche a strategie che incidano maggiormente, come ad esempio sinergie pubblico-privato-territorio. Sostenere ad esempio processi agglomerativi (tramite cluster, per esempio) può rappresentare una strategia – a lungo termine – maggiormente remunerativa rispetto ad esclusivi incentivi fiscali. Ci si augura pertanto che il D.Lgs. 209/2023 sia il primo passo di un più ampio progetto italiano di rafforzamento del comparto industriale, così che le attività rimpatriate possano permettere la germinazione e il rafforzamento di attività locali, attivando processi virtuosi e dando nuovi impulsi allo sviluppo della produzione italiana.

* * *

“Controlled Foreign Companies” (CFC): le modifiche introdotte dal D.Lgs 209/2023. Dall’analisi normativa ai profili applicativi

a cura del Dott. Luca Cavalleri

La disciplina delle *“Controlled Foreign Companies”* (di seguito denominata CFC) è contenuta all’interno dell’articolo 167 del TUIR, e disciplina, la tassazione delle società controllate estere in capo alla casa madre italiana, al verificarsi congiuntamente di due condizioni, ovvero:

- tassazione sensibilmente ridotta nello stato estero;
- redditi provenienti da c.d. *“passive income”* nello stato estero;

ed indipendentemente dalla effettiva distribuzione di tale reddito in qualità di dividendo.

In sostanza, l’applicazione del regime CFC comporta la tassazione per trasparenza, in capo al soggetto partecipante residente dei redditi prodotti dalla controllata estera.

Il regime risulta applicabile, come regola generale, alle società controllate (direttamente ed indirettamente) residenti o stabilite in stati o territori aventi regimi fiscali, anche speciali, privilegiati.

La ratio della norma risiede nelle seguenti volontà del legislatore, ben spiegate dalla Circolare Ministeriale n. 51/E del 6 Ottobre 2010:

“Nel predisporre questa norma, l’attenzione del legislatore si è concentrata sulle operazioni infragruppo poste in essere tra imprese residenti e le proprie partecipate, situate in Paesi o territori a bassa fiscalità, le quali possono determinare la “distrazione” dell’utile dall’Italia verso regimi fiscali esteri più favorevoli, che spesso non consentono un effettivo e adeguato scambio di informazioni.

La disciplina CFC in un'ottica antielusiva è dunque volta a garantire l'effettività sostanziale della società o dell'ente non residente controllato.

Ciò a tutela e a vantaggio non solo delle ragioni erariali, ma anche di quei contribuenti residenti che, per effettive ragioni commerciali, geografico, strategiche, investono in stati o territori con regimi fiscali più favorevoli”.

La normativa delle CFC negli anni ha subito diverse modifiche.

Il vecchio testo art. 167 TUIR prevedeva l'applicazione del regime CFC nell'istante in cui si verificavano due condizioni:

- impresa estera (controllata) soggetta a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta qualora fosse stata residente in Italia;
- oltre un terzo dei proventi realizzati dall'impresa appartenenti alla categoria dei c.d. *“passive income”*.

L'articolo 3 D.Lgs 209/2023 è intervenuto sulla disciplina in materia di imprese estere controllate modificando la prima delle condizioni previste dall'articolo 167 comma 4 del TUIR per l'applicazione del regime di tassazione per i residenti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa non residente per semplificare il calcolo della tassazione effettiva di quest'ultima. In particolare, la novità prevede che la disciplina si applichi se i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15% (anziché alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia – vecchio testo), lasciando inalterata la seconda condizione, ossia che oltre 1/3 dei proventi da essi realizzati derivi da *“passive income”* (redditi di varia natura, principalmente finanziaria).

È prevista altresì la possibilità di applicare una verifica *“semplificata”* della condizione di assoggettamento della controllata a tassazione effettiva inferiore al 15%: in particolare, occorre riferirsi al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio.

A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali.

Se tale condizione non è verificata, oppure, nel caso in cui la controllata estera sconti una tassazione effettiva inferiore al 15%, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia; in caso contrario permane il regime previgente.

Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (periodo di imposta 2024 per i soggetti "solari").

Nella seguente tabella sono riepilogate le caratteristiche della disciplina CFC sulla base di quanto previsto dal vecchio e nuovo testo:

VECCHIO REGIME		NUOVO REGIME	
CONDIZIONI	ESIMENTI	CONDIZIONI	ESIMENTI
- Passive Income > 1/3; - Tassazione effettiva < 50%	Attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.	- Passive Income > 1/3; - Tassazione effettiva < 15%	Attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Rappresentato un sintetico *excursus* sulle principali modifiche recentemente introdotte, si analizzano in maniera puntuale i tratti salienti della disciplina in oggetto.

Ambito soggettivo – Art. 167 commi 1 e 3 Tuir

La "CFC rule" si applica a:

- le persone fisiche;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- e in generale ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR;

residenti in Italia, che controllano ai sensi dell'articolo 2359 c.c., direttamente o indirettamente, anche tramite interposta persona o società fiduciarie, enti non residenti nel territorio dello Stato, ovvero nel caso in cui oltre il 50% della partecipazione ai loro utili sia detenuto, direttamente o

indirettamente, mediante una o più società controllate o tramite società fiduciaria o interposta persona.

Ai fini della disposizione, il termine “ente non residente” include anche le stabili organizzazioni all'estero degli enti non residenti, di cui il soggetto residente detenga il controllo diretto o indiretto, anche per interposta persona o società fiduciarie e le stabili organizzazioni estere di soggetti residenti dello Stato per le quali sia stato optato per il regime di *branch exemption*.

Ambito di applicazione e disapplicazione – Art. 167 commi 4 e 5 Tuir

Il regime CFC e l'imputazione per trasparenza del reddito prodotto all'estero si applica al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

- i soggetti controllati localizzati all'estero sono assoggettati a tassazione effettiva, nel paese di insediamento, inferiore al 15% in presenza di bilancio oggetto di revisione e certificazione. Se la condizione non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15%, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (Virtual Tax rate); e
- oltre 1/3 dei proventi realizzati rientra in una delle categorie di cui all'articolo 167 c.4, lett. B) Tuir (c.d. *passive income*).

Riguardo alla verifica dei “*passive income*” (art. 167 commi 4-4 quater Tuir), la norma prevede espressamente che oltre 1/3 dei proventi da essi realizzati rientri in una o più delle seguenti categorie:

- interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuali;
- dividendi e redditi derivanti da cessione di partecipazioni;
- redditi da leasing finanziario;
- redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

- proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo¹³, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Una volta imputato per trasparenza in Italia il risultato di un'entità estera controllata, la disciplina CFC non può essere disapplicata nei periodi successivi per il solo mancato superamento di uno dei test.

Al verificarsi di tali condizioni la disciplina può essere disapplicata qualora il soggetto controllante residente riesca a dimostrare che il soggetto controllato estero svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impegno di personale, attrezzature, attivi e locali.

Ai fini della dimostrazione dell'esimente il contribuente può presentare, all'Agenzia delle Entrate, apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, c.1, lett. b) L. 27.07.2000, n. 212¹⁴.

La presentazione dell'istanza d'interpello è facoltativa, potendo, il contribuente, dimostrare l'esimente in sede di controllo.

Accertamento e segnalazione in dichiarazione dei redditi – Art. 167, commi 11 e 12 Tuir

L'Amministrazione Finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare al contribuente un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine dei 90 giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni.

¹³ Ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel D.M. Economia emanato ai sensi dell'articolo 110 c.7 Tuir – Transfer Pricing

¹⁴ Per effetto delle modifiche apportate all'art. 11 dall'art. 1 c.1 lett. n) D.Lgs 2019/2023, la lett. b) del c. 1 dell'art. 11 L.212/2000 non disciplina più il c.d. interpello probatorio, ora disciplinato dalla lett. e), bensì quello qualificatorio.

Il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate per le quali ha proceduto alla disapplicazione della disciplina CFC senza il preventivo accoglimento dell'istanza di interpello o in caso di mancato accoglimento della stessa istanza di interpello.

Nel quadro FC, sezione i deve essere compilata la casella "Art. 167 comma 11" indicando rispettivamente il codice "1" o "2".

Per omissione o incompletezza della segnalazione si applica una sanzione amministrativa (art. 8 c.3-quater D.Lgs. 471/1997) pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta.

Si ricorda che la sanzione varia da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 50.000 € e resta inapplicabile l'ordinaria sanzione per infedele dichiarazione nel caso in cui sia dimostrato che i requisiti per la disapplicazione non sussistevano.

Metodo semplificato: tassazione effettiva del soggetto estero o imposta sostitutiva – Art. commi 4-4 quater Tuir

La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate/differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultanti dal predetto bilancio.

A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

La semplificazione rispetto alla disciplina vigente consiste nel non dover valutare la rilevanza o meno delle variazioni temporanee della base imponibile e delle imposte anticipate/differite ai fini del calcolo della tassazione effettiva essendo rilevanti solo i dati di bilancio.

Altra semplificazione consiste nel non dover calcolare il livello di tassazione virtuale cui il soggetto non residente sarebbe assoggettato qualora fosse residente in Italia.

Ai fini del calcolo rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, la quale rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

In alternativa alla tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimenti ai soggetti controllati non residenti, possono corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

In sostanza, si tratta di un regime facoltativo che prevede una semplificazione ai fini della determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero sia dal lato della base imponibile sia dal lato dell'aliquota impositiva; tale regime consentirebbe al soggetto residente di evitare, pertanto, l'imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera che sarebbe assoggettata al regime CFC.

Imposta sostitutiva – Ambito di applicazione/cessazione e decorrenza

L'opzione è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) realizzano oltre 1/3 dei proventi riclassificabili "*passive income*", secondo le diverse categorie previste dalla lett.b), c.4 dell'art. 167 Tuir;
- 2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

- L'opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che, pur integrando la condizione di cui al primo punto, non soddisfano la seconda.

L'opzione può essere esercitata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (periodo di imposta 2024).

L'opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC "Redditi dei soggetti controllati non residenti – CFC" della dichiarazione dei redditi e ha efficacia a partire dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

L'opzione ha una durata di 3 anni ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio salvo revoca. Essa cessa, anche se non sono decorsi i 3 anni di validità, a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano le seguenti condizioni:

- perdita del requisito del controllo ai sensi dell'articolo 167, cc. 2 e 3 del Tuir da parte del soggetto controllante;
- intervenuta inosservanza delle condizioni di cui al secondo punto;
- venir meno dell'opzione per il regime della *branch exemption* per il verificarsi di una delle condizioni di cui al Punto 3.1 del Provvedimento n. 165138 del 28.08.2017¹⁵.

¹⁵ 3.1 L'efficacia dell'opzione cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le *branch* esenti, oltre che in applicazione delle disposizioni del paragrafo 10. La successiva costituzione di altre stabili organizzazioni richiede l'esercizio di una nuova opzione, ove l'impresa scelga di ricominciare ad applicare il medesimo regime.

10.1 Le operazioni straordinarie di cui al Titolo III, Capo III del TUIR (in seguito "operazioni straordinarie") non determinano l'interruzione del regime di *branch exemption* quando l'incorporante, la società risultante dalla fusione, il conferitario o il beneficiario (in seguito "avente causa") è già in regime di *branch exemption* o sceglie di esercitare l'opzione di cui al precedente paragrafo 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. In tali casi, l'avente causa subentra nel regime di *branch exemption* ed assume le attività e le passività della stabile organizzazione esente, sulla base di funzioni e rischi a essa connessi, all'ultimo valore fiscale che avevano presso l'incorporata, la società partecipante alla fusione, la conferente o la scissa (in seguito "dante causa"). 10.2 In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di una stabile organizzazione o di parte di essa ad altra impresa del gruppo, non possono essere riconosciute duplicazioni di benefici e non possono verificarsi penalizzazioni, ivi inclusa la doppia imposizione, anche in capo a soggetti giuridici diversi, tenendo in ogni caso presente la necessità di tutelare i diritti impositivi sui redditi di fonte italiana. 10.3 In caso di cessione della *branch* esente, se l'avente causa è residente nel territorio dello Stato, appartiene al medesimo gruppo del cedente e non è in *branch exemption*, né esercita la relativa opzione a seguito dell'acquisto, il corrispettivo si assume pari al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del TUIR. 10.4 Quando oggetto di cessione è una stabile organizzazione non esente e l'avente causa, residente nel territorio dello Stato, appartiene al medesimo gruppo del cedente ed è già in *branch exemption* o esercita l'opzione a seguito dell'acquisto, il corrispettivo si assume pari al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del TUIR.).

Imposta sostitutiva – Determinazione dell'utile contabile netto

L'utile contabile netto, cui applicare imposta sostitutiva del 15% è calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

L'imposta sostitutiva è liquidata e versata dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso spettante, direttamente o indirettamente.

- ➔ Nel caso in cui al soggetto controllante siano stati imputati redditi di più controllate deve essere compilato un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna controllata.

L'imposta sostitutiva nella misura del 15% comporta l'esclusione dell'utile contabile netto dalla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi del socio controllante in sede di percentuale del relativo flusso reddituale.

Ai sensi dell'articolo 165 Tuir, non è riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero dalle controllate i cui redditi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva.

Nel caso di esercizio dell'opzione viene meno per il soggetto controllante che abbia precedentemente optato per il monitoraggio l'obbligo di tracciare i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere, fino a revoca o cessazione dell'opzione.

Alla revoca o alla cessazione, il soggetto controllante residente potrà optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite. In tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all'esercizio dell'opzione, assumendo quali valori di partenza valori pari a zero.

Le modifiche introdotte hanno ridefinito in modo significativo gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione del regime CFC, apportando apprezzabili semplificazioni, la cui efficacia potrà essere confermata a fronte dell'applicazione pratica a decorrere dal periodo di imposta 2024.

* * *

Lavoratori “Impatriati”: le modifiche intervenute negli ultimi anni e le opportunità per chi ha deciso di rientrare in Italia dal 2024

a cura del Dott. Dario Polini

La normativa sui lavoratori impatriati in Italia è disciplinata principalmente dalla legge n. 238 del 2010 e successive modifiche con la normativa attualmente in vigore che è quella prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023. Una norma che ha sempre avuto come obiettivo dichiarato attrarre professionisti qualificati dall'estero offrendo in cambio condizioni fiscali vantaggiose ma che dal 2024 è stata fortemente ridimensionata.

Le principali disposizioni della normativa:

1. **Benefici fiscali:** I lavoratori impatriati possono beneficiare di una significativa riduzione della base imponibile. Nello specifico il 50% del reddito imponibile è esente da tassazione per i dipendenti e autonomi.
2. **Requisiti di accesso:** Per poter usufruire dei benefici la norma stabilisce delle condizioni come non aver risieduto in Italia nei tre anni precedenti al rimpatrio e assumere un ruolo di lavoro qualificato.
3. **Durata dei vantaggi:** I benefici fiscali possono essere goduti per un periodo massimo di cinque anni, se però il lavoratore nel corso del periodo mantiene i requisiti richiesti.
4. **Settori privilegiati:** Sono previsti incentivi aggiuntivi per i lavoratori impatriati che operano in settori considerati strategici o innovativi con l'obiettivo di favorire l'attrazione di competenze specializzate.
5. **Regolamentazione e adempimenti:** I datori di lavoro devono inoltrare la richiesta di accesso ai benefici fiscali all'Agenzia delle Entrate con specifici adempimenti burocratici da seguire. I titolari di lavoro autonomo possono accedere al beneficio direttamente in dichiarazione dei redditi.

Il cosiddetto “rientro dei cervelli”: le modifiche normative della Legge di Bilancio 2024

Dal primo gennaio 2024 la misura è stata ridimensionata e limitata. Per chi era rientrato in Italia fino al 2023 continuerà a godere del regime in vigore fino alla sua scadenza naturale. Per chi invece ha trasferito la residenza dal 2024 è intervenuto un cambio delle regole con lo sconto Irpef che è solo sul 50% del reddito, invece come precedentemente in cui variava dal 70% al 90% in base alla residenza (al Sud lo sconto è maggiore). Anche i requisiti sono divenuti più stringenti: il soggetto deve aver passato almeno tre anni fuori dall'Italia (prima erano due) e deve garantire la sua presenza per almeno quattro anni (erano due anche in questo caso). È inoltre necessario essere lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108: si tratta di legislatori, imprenditori e alta dirigenza, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e professioni tecniche; quindi vengono esclusi gli sportivi.

Vediamo più nel dettaglio cosa è cambiato dal 2024

L'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2023 (c.d. *decreto in materia di fiscalità internazionale*) ha disposto **l'abrogazione del precedente regime agevolativo per i c.d. lavoratori impatriati** (previsto all'articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, così come modificato dall'articolo 5 del d.l. n. 34/2019), introducendo nuove disposizioni **più restrittive** rispetto alle precedenti.

L'agevolazione si applica – nella sua nuova veste – ai **contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia** ai sensi dell'articolo 2 del d.p.r. n. 917/1986 in relazione ai rispettivi redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

La lista dei **redditi agevolabili** (che, specularmente alla previgente disciplina, devono essere prodotti in Italia per ricadere nel regime di favore) **non prevede più né i redditi d'impresa, né i redditi di lavoro autonomo diversi da quelli prodotti dall'impatriato** nell'ambito della propria attività professionale o nell'esercizio di un'arte.

Il nuovo regolamento prevede un **abbattimento della base imponibile IRPEF pari al 50 per cento** (precedentemente pari al 70 per cento) su un ammontare di **reddito non superiore a 600.000**

euro su base annua, **eliminando** la maggiore **detassazione al 90** per cento prevista per i casi di trasferimento di residenza nelle regioni del **sud d'Italia**.

Tale nuovo regime resta inoltre soggetto alle **limitazioni in tema di Aiuti di Stato de minimis** che fa sì che per **i soli lavoratori autonomi** il **beneficio** in termini di minori imposte pagate **non possa comunque superare Euro 300.000** (il limite è stato aumentato da Euro 200.000 a partire dal 1° gennaio 2024) **su base triennale**. L'abbattimento dell'imponibile fiscale **può arrivare al 60 per cento** qualora il lavoratore si trasferisca in Italia con un **figlio minore** o in caso di nascita di un figlio, ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime.

L'agevolazione è concessa a condizione che il contribuente:

- nei 3 periodi d'imposta precedenti sia stato **iscritto all'AIRE** o sia stato **fiscalmente residente in un altro Stato** ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi;
- si impegni a mantenere la **residenza fiscale** in Italia per almeno **4 periodi d'imposta**;
- svolga la propria attività lavorativa **prevalentemente in Italia**; e
- sia in possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione** come definiti dal d.lgs. n. 108/2012 e dal d.lgs. 206/2007.

Quest'ultima condizione, presente nell'originaria versione dell'articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015 e abolita nel 2019, è integrata da coloro i quali risultano in possesso di un **diploma di laurea** (almeno triennale), dei requisiti per l'accesso ad una **professione regolamentata** o, comunque, di un titolo di studio attestante il conseguimento di una qualifica professionale che rientri nei **livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011** (che include, tra le altre, molte figure professionali del mondo dello spettacolo, del cinema e del teatro).

Il nuovo regime impatriati **ammette la possibilità di applicazione** dell'agevolazione anche per i redditi di **lavoro dipendente** percepiti dai lavoratori che si trasferiscono in Italia sulla base di un **rapporto di lavoro instaurato con lo stesso soggetto** presso il quale è stato **impiegato all'estero** o con un soggetto appartenente al **medesimo gruppo societario**.

Sul punto, la nuova norma chiarisce che i soggetti appartenenti allo stesso gruppo sono quelli tra i quali sussiste un **rapporto di controllo diretto o indiretto** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

Nel caso dei lavoratori impatriati che fanno **rientro in Italia alle dipendenze del medesimo datore di lavoro** o di un datore facente parte dello stesso gruppo del precedente, è prevista un'**estensione del periodo minimo di permanenza estera**, innalzato a **6 annualità d'imposta**, se il lavoratore **non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto** oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, **ovvero 7**, se il lavoratore è stato impiegato in Italia da uno di **questi soggetti prima del suo trasferimento all'estero**.

La nuova normativa limita a 5 periodi d'imposta la durata del beneficio fiscale, eliminando le differenti durate previste dal previgente regime.

Nel caso in cui il lavoratore **non mantenga la residenza** fiscale in Italia per 4 periodi d'imposta, la **decadenza dai benefici** fiscali ed il recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Il nuovo regime è stato applicato in favore dei soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia **a decorrere dal periodo d'imposta 2024**, con integrale applicazione della nuova disciplina sin qui descritta.

Al fine di tutelare il legittimo affidamento di coloro che avevano già da tempo programmato il rientro in Italia, anche in ragione della possibilità di fruire dell'agevolazione – è stato previsto che coloro i quali hanno **trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023**, ovvero i titolari di rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, avranno la possibilità **beneficiare dell'agevolazione alle (più favorevoli) condizioni della disciplina abrogata**.

In accoglimento del parere formulato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il legislatore ha altresì previsto un **secondo regime transitorio** a favore dei soggetti che hanno trasferito in Italia la propria **residenza anagrafica nell'anno 2024 e che hanno acquistato, entro il**

31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, **un immobile in Italia** adibito ad abitazione principale. A questi ultimi è stata concessa la possibilità – ferma l'applicabilità dell'agevolazione nei termini e alle condizioni previste dal nuovo regime – di beneficiare dell'agevolazione per un **ulteriore periodo di 3 periodi d'imposta** (per un totale di 8 annualità, tra durata ordinaria e proroga).

Rimangono **esclusi** dalla nuova agevolazione i c.d. **impatriati sportivi**, sulla base di una scelta che il MEF ha giustificato in ragione dell'**impatto negativo che il "vecchio" regime ha avuto sui settori giovanili delle squadre italiane**.

Nel nuovo regime impatriati non sono previste agevolazioni per i titolari di rapporto di lavoro sportivo, a meno che questi non siano in possesso dei requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione** richiesti per la generalità dei lavoratori.

Salvo il regime transitorio di cui si è dato conto, **non sono state previste** – come invece inizialmente proposto – né una agevolazione (sotto forma di credito d'imposta) a favore delle società per i **rapporti di lavoro sportivo** instaurati a partire **dal 1° gennaio 2024**, né un ulteriore **proroga al 29 febbraio 2024 per fruire della "vecchia" agevolazione**.

Con riferimento al regime di favore per **docenti e ricercatori**, come confermato dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 209/2023, restano **ancora in vigore gli incentivi stabiliti dall'articolo 44 del d.l. n. 78/2010** (ossia, l'esclusione dall'imponibile fiscale del 90% dei redditi da lavoro dipendente o autonomo per gli accademici che fanno rientro in Italia).

* * *

L’attuazione della Global Minimum Tax. Considerazioni preliminari sulle disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati.

a cura del Dott. Matteo Galeri

Introduzione

Il Titolo II del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’imposta minima globale (o “global minimum tax”), recependo le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022.

Queste ultime, a loro volta, riprendono nella quasi totalità l’impianto definito in sede OCSE / Inclusive Framework on BEPS (di seguito, “IF”), denominato “Pillar Two”.

Si tratta di una serie di regole, concordate a livello internazionale, volte ad impedire che un gruppo multinazionale o nazionale, con un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro, possa beneficiare in un determinato Paese di un livello di imposizione effettiva inferiore al 15 per cento¹⁶ (regole “GloBE”).

Il D. Lgs. n. 209/2023 costituisce uno dei decreti delegati emanati dal Governo in attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (c.d. “Legge delega fiscale”)¹⁷ e con l’emanazione di tali norme, dunque, l’Italia si è impegnata a garantire che le imprese operanti appartenenti ai gruppi assoggettati a questa disciplina¹⁸ scontino una tassazione sui redditi con un’aliquota impositiva effettiva almeno pari al 15 per cento.

¹⁶ A tal fine, viene richiesto ai gruppi di raccogliere ed elaborare diversi dati con riferimento a tutti i Paesi in cui svolgono attività e di effettuare calcoli connotati da un certo grado di complessità; pertanto, con la finalità di ridurre gli oneri di compliance a carico dei gruppi, il D. Lgs. n. 209/2023 disciplina alcuni regimi semplificati per i quali, in presenza di determinate condizioni, l’eventuale global minimum tax dovuta in un dato esercizio e per un dato Paese, si assume pari a zero.

¹⁷ Nello specifico, viene data attuazione dell’articolo 3, comma 1, lett. e), della L. n. 111/2023.

¹⁸ Più in dettaglio, si tratta dei gruppi con un fatturato a livello consolidato pari o superiore a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti quello considerato.

A tal fine, sono state introdotte tre nuove imposte¹⁹:

1. un'imposta minima nazionale, dovuta per le imprese²⁰ o entità a controllo congiunto²¹ del gruppo soggette a bassa imposizione in Italia;
2. un'imposta minima integrativa, dovuta da imprese o entità a controllo congiunto controllanti localizzate in Italia con riferimento alle imprese appartenenti al gruppo soggette a bassa imposizione;
3. un'imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese o entità a controllo congiunto del gruppo localizzate in Italia con riferimento alle imprese appartenenti al gruppo soggette a bassa imposizione nel caso in cui non sia applicata, in tutto o in parte, un'imposta minima integrativa equivalente o una imposta minima nazionale equivalente in altri Paesi.

L'imposta minima nazionale e l'imposta minima integrativa sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, mentre l'imposta minima suppletiva entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve alcune specifiche e residuali ipotesi di ulteriore differimento.

La normativa contenuta nel Titolo II del D. Lgs. n. 209/2023 è particolarmente complessa e richiede ai gruppi interessati notevoli investimenti in termini di tempo e risorse per raccogliere ed elaborare i dati necessari al fine di calcolare l'eventuale imposta minima dovuta (nelle sue diverse declinazioni).

In ragione di ciò, già a livello OCSE/IF è stata prevista la possibilità di applicare dei regimi semplificati che, in presenza di determinate condizioni da cui possa desumersi la sussistenza di un adeguato livello impositivo in un dato Paese, alleggeriscono gli oneri di compliance dei gruppi.

Questa previsione è replicata anche nel D. Lgs. n. 209/2023 che, all'articolo 39, disciplina i regimi semplificati, in presenza dei quali l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in relazione ad un dato Paese si ritiene pari a zero. Tale disposizione prevede che l'attuazione di questi regimi è demandata a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁹ Cfr. articolo 9, comma 1, D. Lgs. n. 209/2023.

²⁰ Cfr. definizione sub n. 34), Allegato A, D. Lgs. n. 209/2023.

²¹ Cfr. definizione sub n. 14), Allegato A, D. Lgs. n. 209/2023.

Il decreto ministeriale 20 maggio 2024 (di seguito, il “Decreto”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024, è il primo decreto emanato in attuazione del citato articolo 39.

Il decreto sui regimi transitori semplificati

Il Decreto disciplina esclusivamente i regimi transitori semplificati, ovvero i regimi applicabili per un periodo di tempo limitato che ricomprende gli esercizi che iniziano entro il 31 dicembre 2026 e terminano entro il 30 giugno 2028²².

La finalità di tali regimi transitori è quella di facilitare i gruppi per i primi esercizi di entrata in vigore delle

nuove regole, mitigando le difficoltà che questi possono incontrare per implementare efficaci sistemi di raccolta dei dati e delle informazioni da utilizzare per eseguire i calcoli puntuali della global minimum tax.

I regimi in questione sono definiti sulla base dei modelli individuati e concordati a livello internazionale in ambito OCSE/IF nel documento “Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)”²³.

Il regime in esame consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in un dato esercizio e con riferimento ad un determinato Paese senza che occorra calcolare l'aliquota di imposizione effettiva²⁴ e l'eventuale importo dell'imposizione integrativa in base alle regole ordinarie²⁵. La ratio sottesa alla deroga è quella di evitare i complessi calcoli richiesti a regime laddove, in presenza di uno dei tre requisiti di seguito illustrati, il Paese in questione presenti un basso rischio fiscale.

²² Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dunque, si tratta degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

²³ Pubblicato il 15 dicembre 2022 dall'OCSE, poi confluito nell'Annex A della versione consolidata del Commentario alle regole GloBE (Commentario consolidato).

²⁴ Secondo l'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2023 prevede che “[...] L'aliquota di imposizione effettiva è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettifiche del Paese e il reddito netto rilevante del Paese [...]”.

²⁵ Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2023, “l'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa ad un esercizio, è data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota di imposta effettiva [...]”.

Nello specifico, i tre requisiti alternativi da rispettare sono i seguenti:

1. requisito de minimis transitorio;
2. requisito riguardante l'aliquota di imposizione effettiva semplificata;
3. requisito del profitto ordinario.

La natura "semplificata" del regime è ascrivibile, in primo luogo, alla fonte da cui ricavare i dati necessari per verificare il rispetto dei requisiti sopra indicati. Si tratta, infatti, della Rendicontazione Paese per Paese (o "Country-by-Country Report" o "CbCR"), disciplinata, con riferimento all'Italia, dall'articolo 1, commi 145 e 146, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di Bilancio 2016") e dai relativi provvedimenti attuativi²⁶. Quest'ultimo consiste in un adempimento che comporta l'onere di comunicare annualmente, in Italia, all'Agenzia delle Entrate una serie di dati riguardanti il gruppo multinazionale, distinti per Paese in cui opera il gruppo. Come si vedrà, pertanto, i principali dati rilevanti per verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati dovrebbero essere già nella disponibilità delle imprese, in quanto utilizzati per la predisposizione del CbCR.

Ai fini in esame, il CbCR, tuttavia, deve essere "qualificato", ovvero deve riportare i dati contenuti in "Rendiconti Finanziari Qualificati". L'articolo 11, comma 1, numero 11), del Decreto, definisce tali:

- a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo;
- b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati, a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte esclusivamente in base a tali principi e siano affidabili;

²⁶ Cfr. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2019, Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2017, Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2017, Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2020.

c) nel caso di un'impresa che non è consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza e il cui bilancio non ricade nell'ipotesi sub b), i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo.

Occorre precisare che la natura "qualificata" di un CbCR è verificata separatamente per ogni singolo Paese testato; pertanto, ben potrebbe darsi il caso in cui un CbCR sia considerato qualificato per un Paese testato, ma non per un altro²⁷.

L'ambito soggettivo del CbCR è riservato ai gruppi multinazionali con fatturato consolidato, conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, pari ad almeno 750 milioni di euro¹⁴. Vi è, pertanto, una sostanziale, ma non esatta, coincidenza dell'ambito soggettivo del CbCR e dei gruppi multinazionali interessati dalla global minimum tax.

Occorre notare, infatti, che il periodo di monitoraggio del fatturato consolidato è diverso: il periodo d'imposta precedente nel caso del CbCR ed almeno due dei quattro esercizi precedenti nel caso della global minimum tax.

Può, dunque, accadere che un gruppo multinazionale ricada nel novero dei soggetti tenuti ad applicare le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 209/2023, ma non sia tenuto a predisporre e presentare il CbCR (e viceversa).

In tali ipotesi e, più in generale, nei casi di soggetti non tenuti all'obbligo di rendicontazione Paese per Paese (si pensi, ad esempio, ai gruppi nazionali), si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 del Decreto. Tale disposizione, difatti, stabilisce che i gruppi che, con riferimento ad un dato esercizio, non sono tenuti a predisporre il CbCR possono comunque beneficiare del regime transitorio semplificato se compilano l'apposita sezione della comunicazione rilevante²⁸ riguardante i regimi di semplificazione. In questo caso, andranno considerati i valori dei ricavi totali²⁹ e dell'utile ante imposte³⁰ indicati nei rendiconti finanziari qualificati che sarebbero stati

²⁷ Cfr. Commentario consolidato, Annex A, par. 76.

²⁸ Cfr. articolo 10, comma 1, D. Lgs. n. 209/2023.

²⁹ L'articolo 1, comma 1, n. 13), del Decreto, definisce, in generale, ai fini dell'applicazione dei regimi transitori semplificati, "ricavi" totali: "l'importo dei ricavi totali del gruppo nel Paese riportati nella rendicontazione Paese per Paese qualificata o il corrispondente importo che il gruppo nazionale avrebbe riportato nella rendicontazione Paese per Paese qualificata se fosse stato obbligato".

riportati nel CbCR qualificato se tali oggetti fossero stati obbligati alla sua presentazione. Nello specifico, si tratta dei ricavi totali e dell'utile (o perdita) ante imposte che sarebbero stati riportati nel CbCR in base alla disciplina prevista nel Paese della controllante capogruppo. La relazione illustrativa – in linea con quanto previsto dall'OCSE – precisa che, nel caso in cui detto Paese non preveda un tale obbligo, occorre indicare gli importi che sarebbero stati segnalati in conformità al Final Report dell'OCSE sull'Action 13 del Progetto BEPS e alla guida OCSE sull'implementazione della rendicontazione Paese per Paese. Come specificato nella relazione illustrativa, una tale previsione consente di evitare una disparità di trattamento ingiustificata.

Occorre notare, inoltre, che il “Paese testato” – inteso come il Paese (in senso figurato) per cui si verifica il ricorrere di almeno un requisito utile per l'applicazione del regime in esame – non necessariamente coincide con il Paese ai fini del CbCR.

Per quanto concerne i valori dei ricavi totali e dell'utile ante imposte da considerare ai fini del regime transitorio semplificato, un'importante disposizione è contenuta nell'articolo 2, comma 6, del Decreto. Si stabilisce, infatti, che detti valori, contenuti nei rendiconti finanziari qualificati, non devono essere modificati in dipendenza del trattamento fiscale degli elementi che concorrono a determinarli³¹.

Requisito de minimis transitorio

Il primo dei tre requisiti alternativi necessari per beneficiare del regime transitorio semplificato è quello c.d. “de minimis transitorio”.

Per rispettare tale requisito, il gruppo, con riferimento al singolo “Paese testato”, deve soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

³⁰ L'articolo 1, comma 1, n. 14), del Decreto, definisce, in generale, ai fini dell'applicazione dei regimi transitori semplificati, “utile ante imposte” o “perdita ante imposte”; “l'importo rispettivamente dell'utile o della perdita ante imposte del gruppo nel Paese come rilevato nella rendicontazione Paese per Paese qualificata o il corrispondente importo che il gruppo nazionale avrebbe riportato nella rendicontazione Paese per Paese qualificata se fosse stato obbligato a predisporla”

³¹ L'articolo 2, comma 7, del Decreto, prevede, inoltre, che l'utile ante imposte che tiene conto di una perdita netta da valutazione di partecipazioni non deve essere rettificato qualora la perdita netta sia di importo non superiore a 50 milioni di euro. La “perdita netta da valutazione di partecipazioni” è definita come una perdita, al netto degli utili, contabilizzata in un Paese in relazione a variazioni del fair value di partecipazioni diverse da partecipazioni di portafoglio.

1. ricavi totali inferiori a 10 milioni di euro;
2. utile ante imposte inferiore a 1 milione di euro o perdita ante imposte³².

La condizione sub 2b) si considera soddisfatta in caso di perdita ante imposte, indipendentemente dal suo ammontare.

inoltre, per la verifica della condizione sub 1), i ricavi delle imprese detenute per la vendita, che non sono già inclusi nel CbCR qualificato, devono essere aggiunti ai ricavi totali dell'esercizio considerato.

Non è prevista un'analogia disposizione per la condizione relativa all'utile ante imposte.

Requisito dell'aliquota di imposizione effettiva semplificata

Il secondo requisito alternativo è soddisfatto nel caso in cui l'aliquota di imposizione effettiva semplificata risulti uguale o superiore alla aliquota di imposizione transitoria.

L'aliquota di imposizione effettiva semplificata è determinata, in relazione ad un Paese "testato", dal rapporto tra:

1. le imposte rilevanti semplificate (numeratore) e
2. l'utile ante imposte (denominatore).

Le imposte rilevanti semplificate, a loro volta, sono identificate come le imposte sul reddito del Paese riportate nella voce "imposte" dei rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte riportate nei rendiconti. Tali dati sono ricavati dai rendiconti finanziari e non dal CbCR.

Con riferimento alla nozione di "posizioni fiscali incerte", né i documenti OCSE né il Decreto o la relazione illustrativa forniscono una definizione. Data l'evidente ispirazione ai principi contabili in

³² Il Commentario consolidato, Annex A, parr. 16-17, precisa che il requisito in esame si applica in maniera analoga alla esclusione de minimis prevista in via ordinaria dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 209/2023, con la sola differenza che nel primo caso le condizioni sono verificate in relazione ai valori effettivi del periodo d'imposta corrente, mentre l'articolo 37 citato considera i valori medi, calcolati per l'esercizio in esame e per i due precedenti.

merito a diversi aspetti del Pillar Two³³, appare ragionevole richiamare la definizione di “posizioni fiscali incerte” contenute negli stessi³⁴, in particolare quella fornita dall’interpretazione IFRC 23 (Uncertainty over Income Tax Treatments), il quale definisce come “trattamento fiscale incerto” “un trattamento fiscale la cui accettazione da parte dell’autorità fiscale competente ai sensi della normativa fiscale è incerta”.

La relazione illustrativa chiarisce che sono ricomprese nella nozione di imposte rilevanti semplificate anche le rettifiche contabilizzate nell’esercizio relative alle imposte di un esercizio precedente diverse da quelle afferenti posizioni fiscali incerte (c.d. “return to provision”).

L’utile ante imposte, invece, è desumibile direttamente dal CbCR qualificato.

Per quanto riguarda, invece, l’aliquota di imposizione transitoria, questa è pari al:

- a) 15 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2023 e nel 2024;
- b) 16 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2025;
- c) 17 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2026.

È importante evidenziare che, nel caso in cui l’aliquota di imposizione effettiva semplificata sia inferiore all’aliquota di imposizione transitoria e non possa trovare applicazione il regime transitorio semplificato, occorrerà applicare le regole GloBE, calcolando ex novo l’aliquota di imposizione effettiva. In altri termini, l’aliquota di imposizione effettiva semplificata rileva esclusivamente ai fini della verifica del requisito in questione, ma non produce alcun effetto per il calcolo del livello di imposizione effettiva secondo le regole ordinarie.

Requisito del profitto ordinario

³³ Si ricorda al riguardo che l’articolo 9, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2023, stabilisce che “quando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede diversamente, i termini e i concetti contabili utilizzati nel presente titolo sono da interpretare in modo coerente con il significato loro attribuito nei principi contabili conformi o autorizzati”.

³⁴ Una tale lettura sembrerebbe, in parte, confermata dalla precisazione contenuta nella relazione illustrativa all’articolo 4 del Decreto, laddove si ritiene che la rimozione delle posizioni fiscali incerte dal novero delle imposte rilevanti semplificate “non richiede al gruppo un onere di compliance aggiuntivo considerato che le imposte sul reddito e le posizioni fiscali incerte trovano ordinariamente evidenza in voci distinte dei bilanci di verifica che vengono utilizzati per la predisposizione dei Rendiconti Finanziari Qualificati”.

L'ultimo requisito da rispettare, alternativamente ai primi due, per beneficiare del regime transitorio semplificato è quello del profitto ordinario e richiede un confronto tra l'importo della riduzione da attività economica sostanziale ("Substance-based Income Exclusion" o "SBIE")³⁵ e l'utile/perdita ante imposte, riportato nel CbCR qualificato, con riferimento ad un determinato Paese testato.

L'articolo 5 del Decreto considera anche l'ipotesi in cui il gruppo non sia tenuto alla presentazione del CbCR; in tal caso, la norma precisa che occorre considerare l'utile/perdita ante imposte come sarebbe stato riportato nel CbCR qualificato se il gruppo fosse stato obbligato a predisporlo. Si tratta di una previsione apprezzabile, da un lato, in quanto evita di discriminare un gruppo per il solo fatto che non sia tenuto alla predisposizione del CbCR; d'altra parte, occorre verificare se ciò non comporti un ulteriore aggravio degli oneri di compliance per tali gruppi.

Il requisito è soddisfatto se l'importo della SBIE di un Paese testato è uguale o superiore all'utile ante imposte e, in ogni caso, se il gruppo registra una perdita ante imposte in detto Paese (in quest'ultimo caso, dunque, non è necessario calcolare la SBIE).

Sul punto, la relazione illustrativa al Decreto chiarisce che, ove il gruppo rispetti tali condizioni, è presumibile che nel Paese testato in esame il medesimo gruppo non realizzi un profitto eccedente il reddito c.d. "routinario" (o profitto ordinario) – ovvero quello calcolato, forfettariamente, sulla base degli investimenti in beni materiali e personale effettuati nel Paese – e, pertanto, ciò legittima la fruizione del regime transitorio semplificato.

È importante notare che, ai fini in esame, la SBIE va calcolata secondo le regole ordinarie e, pertanto, occorrerà raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi alle spese salariali ammissibili e alle immobilizzazioni materiali ammissibili, come definiti dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 209/2023, e compilare l'apposito quadro della dichiarazione.

Esercizio dell'opzione

³⁵ Cfr. articolo 35 del D. Lgs. n. 209/2023.

Il regime transitorio semplificato può essere fruito previa opzione da parte dell'entità dichiarante da esercitare nella comunicazione rilevante³⁶.

L'articolo 6 del Decreto regola le modalità e gli effetti dell'opzione per il regime transitorio semplificato di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto.

L'opzione ha efficacia per un esercizio ed è rinnovabile, con riferimento al medesimo Paese, per gli esercizi successivi compresi nel periodo rilevante (ovvero fino all'esercizio che termina entro il 30 giugno 2028).

La relazione illustrativa al Decreto chiarisce che, per rinnovare l'opzione, deve ricorrere almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati, ancorché differente rispetto al requisito soddisfatto nell'esercizio o negli esercizi precedenti. Viene, inoltre, precisato che l'opzione è esercitata con riferimento ad un determinato Paese "testato".

L'articolo 6 del Decreto introduce, poi, una classificazione degli errori che possono essere commessi in merito all'esercizio dell'opzione, distinguendo tra:

1. errori significativi e
2. errori formali.

Gli errori significativi sono definiti come errori nella compilazione della comunicazione rilevante in assenza dei quali i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto³⁷, non sarebbero verificati. La commissione di tali errori comporta l'inefficacia dell'opzione e la conseguente necessità di calcolare l'imposizione integrativa dovuta per le imprese e le entità a controllo congiunto

³⁶ Cfr. articolo 51, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 209/2023.

³⁷ La relazione illustrativa all'articolo 6 del Decreto contiene anche un riferimento al regime di cui al successivo articolo 15 del medesimo provvedimento; tuttavia, sulla base della sua formulazione, l'articolo 6 dovrebbe essere applicabile soltanto al regime transitorio semplificato di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto. Ciò dovrebbe essere confermato dal fatto che – come si vedrà – l'articolo 15 del Decreto contiene una specifica disciplina sulla commissione degli errori nell'esercizio della relativa opzione.

localizzate nel Paese per cui l'opzione risulta inefficace, nel caso in cui non siano applicabili altri regimi semplificati³⁸.

Per quanto concerne, invece, gli errori formali, questi sono descritti in via residuale come errori nella comunicazione rilevante diversi dagli errori significativi. Tali errori non determinano l'inefficacia dell'opzione.

Esercizio transitorio

L'esercizio dell'opzione per il regime transitorio semplificato produce alcuni effetti anche in merito all'esercizio transitorio, disciplinato dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 209/2023⁵⁸. Come noto, tale ultima disposizione contiene delle regole specifiche, di parziale deroga alla disciplina generale, per l'applicazione delle regole GloBE, appunto, nell'esercizio transitorio.

L'adesione al regime transitorio semplificato produce alcuni impatti anche per l'esercizio transitorio.

In primo luogo, l'esercizio transitorio di cui all'articolo 54, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2023, è posticipato al primo esercizio in cui il gruppo non applica più il regime transitorio semplificato (o altro regime analogo nel Paese di riferimento). A tal riguardo, si rammenta che l'articolo 54, comma 2, citato prevede una disciplina specifica, in deroga alle disposizioni ordinarie, per quanto concerne l'applicazione delle imposte differite e anticipate. Più in dettaglio, viene stabilito che, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e in quelli seguenti, rilevano le imposte differite e anticipate

iscritte nel bilancio all'inizio dell'esercizio transitorio. Inoltre, per i medesimi esercizi, rilevano anche le imposte anticipate non iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti³⁹.

³⁸ In tal senso sembra esprimersi la relazione illustrativa laddove precisa che "la commissione di Errori Significativi preclude al gruppo la possibilità di avvalersi del regime di cui all'articolo 2, comma 1, negli esercizi successivi in relazione al "Paese testato" per il quale era stata esercitata l'opzione invalida".

³⁹ Secondo la relazione illustrativa all'articolo 10 del Decreto, se il gruppo applica il regime transitorio semplificato in tutto il periodo rilevante (es. 2024, 2025, 2026), per un determinato Paese, deve tenere in considerazione le imposte anticipate e le imposte differite iscritte all'inizio dell'esercizio 2027 nel bilancio delle imprese localizzate nel Paese considerato.

Il medesimo effetto di differimento si realizza per l'esercizio transitorio di cui all'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2023, con riferimento al quale non concorrono alla formazione del reddito o della perdita rilevante le imposte anticipate che originano da transazioni poste in essere dopo il 30 novembre 2021⁴⁰.

Un'ulteriore posticipazione dell'esercizio transitorio riguarda, infine, l'articolo 54, comma 5, del D. Lgs. n. 209/2023, secondo cui, in caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra imprese dopo il 30 novembre 2021, ma prima dell'inizio dell'esercizio transitorio, il loro valore rilevante ai fini delle regole GloBE è pari al loro valore contabile in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento⁴¹.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, tuttavia, il differimento non trova applicazione in alcuni specifici casi:

1. qualora il Paese di localizzazione dell'impresa/entità trasferente applichi una imposta minima integrativa (o equivalente), un'imposta minima suppletiva (o equivalente) o un'imposta minima nazionale (o equivalente);
2. nell'ipotesi in cui l'evento traslativo o rivalutativo generi un componente positivo di reddito soggetto alle imposte rilevanti con un'aliquota non inferiore al 15 per cento.

Infine, l'esercizio della scelta relativa alla perdita rilevante, disciplinata dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 209/2023, può essere posticipato, esercitandola nella comunicazione rilevante relativa al primo esercizio in cui il gruppo non applica più il regime transitorio semplificato.

⁴⁰ Nello specifico, la relazione illustrativa all'articolo 10 del Decreto chiarisce che, se il gruppo applica il regime transitorio semplificato in tutto il periodo rilevante (es. 2024, 2025, 2026) per un determinato Paese, nell'esercizio 2027 non deve considerare le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante, se tali imposte anticipate originano da transazioni realizzate successivamente al 30 novembre 2021 e fino alla fine dell'esercizio 2026.

⁴¹ Anche in questo caso, la relazione illustrativa all'articolo 10 del Decreto precisa che, se il gruppo applica il regime transitorio semplificato in tutto il periodo rilevante (es. 2024, 2025, 2026) per un determinato Paese, in caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere dopo il 30 novembre 2021, ma prima dell'inizio dell'esercizio 2027, da un'impresa o da un'entità del gruppo localizzata nel medesimo Paese, il valore rilevante di tali immobilizzazioni corrisponde al loro valore contabile in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento.

Esclusioni

Un aspetto particolarmente critico è rappresentato dalla regola c.d. “una volta fuori, sempre fuori” (once out, always out), contenuta nell’articolo 7 del Decreto. Si prevede, difatti, con specifico riguardo al regime transitorio semplificato di cui all’articolo 2 del Decreto⁴², che il mancato rispetto di almeno uno dei tre requisiti sopra illustrati o la mancata opzione per detto regime, pur in presenza delle relative condizioni, in un dato esercizio per un dato Paese comporta l’impossibilità di esercitare la suddetta opzione negli esercizi successivi.

La regola “once out, always out” non si applica nel caso in cui il gruppo non abbia avuto alcuna impresa o entità a controllo congiunto nel Paese testato negli esercizi precedenti.

Una ulteriore esclusione dal regime transitorio semplificato riguarda le entità apolide. Siffatta esclusione appare coerente con le disposizioni specifiche contenute nelle GloBE Rules che prevedono un calcolo separato, dal resto del gruppo, per tali soggetti.

Sono previste, poi, altre specifiche esclusioni per le imprese ed entità a controllo congiunto, in presenza di determinate condizioni⁴³, e per gruppi a controllante multipla⁴⁴.

Principio di coerenza nell’utilizzo dei dati

I commi 5 e 6 dell’articolo 7 del Decreto introducono un importante principio nell’economia del regime transitorio semplificato: il principio di coerenza nell’utilizzo dei dati. In particolare, il comma 5 stabilisce che tutti i dati e le informazioni relativi al gruppo (quali, ad esempio, i ricavi totali, l’utile/perdita ante imposte, le imposte rilevanti, ecc.), necessari per beneficiare del regime in esame, devono provenire dalla medesima fonte, pena l’esclusione da detto regime. Il gruppo, quindi, deve reperire tali dati da:

⁴² La relazione illustrativa a commento dell’articolo 7, comma 1, del Decreto, chiarisce espressamente che tale regola non si applica in relazione al regime transitorio semplificato per l’imposta minima suppletiva di cui all’articolo 15 del Decreto.

⁴³ Nello specifico, l’articolo 7, comma 3, del Decreto, stabilisce che, se durante il periodo rilevante il gruppo opta per il regime di imposizione dell’utile distribuito, di cui all’articolo 47 del D. Lgs. n. 209/2023, per le imprese localizzate in un dato Paese testato, tale gruppo non potrà più beneficiare negli esercizi successivi del regime transitorio semplificato.

⁴⁴ Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto, il regime transitorio semplificato non si applica se il CbCR qualificato non è stato presentato per l’intero gruppo a controllante multipla, sulla base del medesimo bilancio consolidato utilizzato ai fini delle Regole GloBE.

1. i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante;

oppure

2. i bilanci o rendiconti separati delle imprese se ricorrono le condizioni previste nel Decreto.

Tale principio è volto ad evitare che si generino distorsioni dovute ad un'asimmetria negli elementi rilevanti per le verifiche di accesso al regime.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dalla necessità di considerare le imposte differite e anticipate, laddove siano calcolate esclusivamente in sede di predisposizione del bilancio consolidato da parte della controllante capogruppo, ancorché il rendiconto finanziario qualificato utilizzato per redigere il CbCR qualificato e, quindi, rilevante per il regime transitorio semplificato, sia il rendiconto finanziario separato dell'impresa.

Sul punto, giova richiamare quanto previsto nel Commentario consolidato per chiarire meglio la portata di tale eccezione. In tale documento, difatti, viene precisato che, se la fiscalità differita "relativa all'utile (perdita) ante imposte" risultante dal reporting package o dal rendiconto finanziario separato dell'impresa è stanziata esclusivamente in sede di predisposizione del bilancio consolidato da parte della controllante capogruppo, l'importo delle imposte anticipate/differite da considerare ai fini in esame deve essere ricavato dal bilancio consolidato. Si pensi, ad esempio, al caso di un'impresa che utilizzi il proprio rendiconto finanziario separato per determinare l'importo dei ricavi e dell'utile (perdita) ante imposte ai fini della predisposizione del CbCR qualificato. Si assuma, poi, che detto rendiconto non consideri una specifica voce di ricavi/perdite – in virtù dei principi contabili adottati per la predisposizione del rendiconto separato – e, pertanto, non includa la fiscalità differita afferente tale voce. Questa voce di ricavi/perdite e la relativa fiscalità differita, invece, vengono rilevati per la predisposizione del bilancio consolidato da parte della controllante capogruppo, secondo i relativi principi contabili. In questa ipotesi, al fine di calcolare l'aliquota di imposizione effettiva semplificata e di applicare, pertanto, il regime transitorio semplificato, l'impresa non può considerare le imposte anticipate/differite relative alla voce di ricavi/perdite in esame in quanto quest'ultima non è stata rilevata nel rendiconto finanziario separato utilizzato per la redazione del CbCR qualificato.

In altri termini, affinché possa trovare applicazione l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, del Decreto, occorre che le imposte anticipate e differite siano relative a componenti di ricavi/perdite rilevante nel rendiconto finanziario utilizzato dall'impresa per la predisposizione del CbCR qualificato.

Il successivo comma 6 dell'articolo 7 del Decreto, a differenza del comma 5 che disciplina il principio di coerenza dei dati con riferimento alla singola impresa del gruppo, declina tale principio in relazione a tutte le imprese di un gruppo localizzate nel medesimo Paese. Viene stabilito, infatti, che tutti i dati utilizzati per effettuare i calcoli per fruire del regime transitorio semplificato con riferimento a tutte le imprese ed entità di un gruppo localizzate nello stesso Paese devono provenire dallo stesso rendiconto finanziario qualificato e cioè:

1. dai rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato o
2. dai bilanci o rendiconti separati delle imprese alle condizioni previste dal Decreto.

Disposizioni antielusive

Il Decreto prevede una serie di disposizioni volte a contrastare l'eventuale comportamento elusivo posto in essere dai gruppi per poter soddisfare, in maniera artificiosa, uno dei tre requisiti richiesti per l'applicazione del regime transitorio semplificato.

Più in dettaglio, l'articolo 14 del Decreto individua tre fattispecie potenzialmente elusive (tutte ricomprese nella nozione di "accordo di arbitraggio ibrido"):

- a) accordo di deduzione senza inclusione;
- b) accordo di duplicazione di perdite;
- c) accordo di doppio riconoscimento di imposte.

L'**accordo di deduzione senza inclusione** è definito come un accordo per cui un'entità, direttamente o indirettamente, eroga un finanziamento o effettua un investimento in un'altra entità da cui consegue l'iscrizione di una componente negativa di reddito nel bilancio di una entità, in presenza delle seguenti condizioni alternative:

1. nel bilancio della entità controparte dell'accordo non è iscritta una corrispondente componente positiva di reddito;
2. non è ragionevole prevedere che, in vigore dell'accordo, l'entità controparte registri un corrispondente incremento del reddito imponibile.

Per quanto concerne l'**accordo di duplicazione di perdite**, questo corrisponde a un accordo per cui una entità iscrive in bilancio una componente negativa di reddito, in presenza delle seguenti condizioni alternative:

1. la componente negativa di reddito è iscritta anche nel bilancio di un'altra entità;
2. l'accordo comporta la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di una corrispondente componente negativa di reddito in capo a un'altra impresa localizzata in un altro Paese.

Si tratta, dunque, del caso in cui, con riferimento alla medesima operazione, più soggetti deducono, ai fini delle imposte sui redditi, la medesima componente negativa.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Decreto, non si configura un accordo di duplicazione di perdite in base al precedente n. 1 se e nella misura in cui la componente negativa di reddito è compensata da componenti positive di reddito iscritte nei bilanci di entrambe le entità.

Per quanto riguarda il successivo n. 2, non si realizza un accordo di duplicazione di perdite qualora la componente negativa di reddito sia compensata da componenti positive di reddito incluse:

1. nel bilancio della entità che ha ridotto il proprio utile nell'esercizio in misura pari alla componente negativa di reddito e
2. nel reddito imponibile dell'altra entità calcolato deducendo la medesima componente negativa di reddito.

Infine, l'**accordo di doppio riconoscimento di imposte** identifica un accordo per cui una imposta sul reddito è, in tutto o in parte, inclusa da più di una entità nelle rispettive imposte rilevanti rettificata⁸¹ o è da considerare ai fini del calcolo della loro aliquota di imposizione effettiva semplificata⁸², a meno che tale imposta sia anche riferibile ad una componente di reddito inclusa nel reddito imponibile di ciascuna di queste entità.

Affinché si applichi la disciplina antielusiva in esame, occorre che gli accordi in questione siano stati conclusi dopo il 15 dicembre 2022. A questo riguardo, l'articolo 14, comma 3, del Decreto prevede alcuni specifici criteri per verificare il rispetto di tale condizione⁴⁵.

Con riferimento a un accordo di doppio riconoscimento di imposte realizzato dopo il 15 dicembre 2022, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al regime transitorio semplificato, è escluso dal valore delle imposte rilevanti semplificate del Paese ogni importo di imposte sul reddito originata da tale accordo.

Regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva

L'articolo 21, comma 9, del D. Lgs. n. 209/2023 introduce uno specifico regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva che trova applicazione per gli esercizi, di durata non superiore a 12 mesi, che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, applicabile anch'esso previa espressa opzione.

Secondo tale regime, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo è pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento⁴⁶.

Il motivo di tale scelta è quello di evitare che l'imposta minima suppletiva trovi applicazione prima che i Paesi abbiano avuto un tempo sufficiente per introdurre la propria imposta minima nazionale.

Infatti, in assenza di un'imposta minima nazionale equivalente, il Paese di localizzazione di imprese a bassa imposizione potrebbe non essere in grado di riscuotere la relativa imposizione integrativa che, invece, potrebbe essere riscossa dai Paesi che hanno introdotto un'imposta minima suppletiva equivalente in cui sono localizzate altre imprese del gruppo.

⁴⁵ Nello specifico, un accordo di arbitraggio ibrido si ritiene posto in essere dopo il 15 dicembre 2022 se, dopo tale data:

a) è modificato o è oggetto di cessione;
b) l'esercizio di ogni diritto o l'adempimento di ogni obbligazione.

⁴⁶ Rileva l'aliquota nominale prevista generalmente nell'ordinamento estero per l'imposizione dei gruppi cui si applicano le regole GloBE (cfr. articolo 15, comma 5, del Decreto).

Anche con riferimento al regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva vi è una distinzione tra errori significativi e formali: in caso di errori significativi, l'opzione è inefficace; la commissione di errori formali, invece, non determina l'inefficacia.

Controlli dell'Amministrazione finanziaria

L'ultimo articolo del Decreto reca disposizioni in materia di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, applicabili a entrambi i regimi transitori semplificati in esso contenuti.

A tale riguardo, occorre preliminarmente richiamare il principio stabilito dalle regole GloBE88, in base al quale la contestazione dell'utilizzo del regime semplificato può essere sollevata soltanto dal Paese che avrebbe diritto a riscuotere l'imposizione integrativa se l'aliquota di imposizione effettiva della giurisdizione per cui è stato applicato il suddetto regime fosse inferiore al 15 per cento.

In coerenza con quanto previsto nelle regole GloBE89, l'articolo 16, comma 1, del Decreto, stabilisce che l'amministrazione finanziaria italiana ha a disposizione 36 mesi dalla ricezione della comunicazione rilevante per comunicare all'impresa dichiarante (o altra impresa localizzata in Italia) la contestazione dell'applicazione di uno dei due regimi transitori semplificati previsti dal Decreto. I soggetti chiamati a fornire informazioni all'amministrazione finanziaria, sono tenuti a adempiere entro il termine di sei mesi dalla notifica della relativa richiesta.

Infine, se i soggetti coinvolti non forniscono le informazioni richieste entro il suddetto termine o tali informazioni evidenziano la commissione di un errore significativo, non si applicano i regimi transitori semplificati disciplinati dal Decreto.

Conclusioni

La finalità dei regimi transitori semplificati è quella di ridurre il più possibile gli adempimenti a carico delle imprese richiesti dalle regole GloBE, in particolare in quei casi in cui, in virtù di alcune regole "convenzionali", appaia probabile che il gruppo sostenga già un onere impositivo adeguato.

* * *